Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, ai sensi del quale "*Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni*";

VISTO l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone, tra l'altro, che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio;

VISTO l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104*";

VISTO l'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale "*Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110*";

CONSIDERATO che SACE S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha sottoposto per l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze

e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* lo schema di convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e in accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge n. 213 del 2023;

SENTITO l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nella seduta del ….;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. …. del ….;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
   a) «assicurato»: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
   b) «immobilizzazioni»: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:
      1) «terreni»: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
      2) «fabbricato»: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
      3) «impianti e macchinari»: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
      4) «attrezzature industriali e commerciali»: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
   c) «imprese di assicurazione»: le imprese di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un Gruppo di cui all'articolo 1, lettera *r-bis*) del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia del "Ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo

decreto legislativo n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di Gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera *d*) del presente articolo. L'ultima società controllante italiana, come definita dall'articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha facoltà di designare una o più imprese del gruppo, quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente decreto;

d) «oggetto della copertura assicurativa»: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera *b*), direttamente cagionati dagli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;
e) «premio assicurativo»: l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;
f) «franchigia»: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;
g) «scoperto»: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;
h) «massimale o limite di indennizzo»: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;
i) «indennizzo»: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;
l) «valore di ricostruzione»: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
m) «costo di rimpiazzo»: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
n) «costo di ripristino»: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
o) «grandi imprese»: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:
    1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
    2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;
p) «somma assicurata»: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;
q) «copertura assicurativa "a primo rischio assoluto"»: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
3. La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:
    a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

ART.2
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina:

a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;

c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

ART.3

(Eventi calamitosi e catastrofali)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

a) «alluvione, inondazione ed esondazione»: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

b) «sisma»: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) «frana»: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

ART.4

(Determinazione e adeguamento periodico dei premi)

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

2. Si tiene conto, altresì, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.

3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

ART.5

(Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.

3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito *web* della compagnia.

4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all'articolo 30-*sexies*, comma 1, lettere *g*) e *h*), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del "Ramo 8" ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all'IVASS e all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito *web* della compagnia.

7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell'articolo 1, lettera *c*), i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all'esercizio del "Ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo.

Art.6

(Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

ART. 7

(Massimali o limiti di indennizzo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *o*), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera *a*), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

ART.8

(Trasparenza dell’offerta assicurativa)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all’articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall’IVASS.

ART.9

(Disposizioni relative all’operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.)

1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *o*), del presente decreto.

2. Restano escluse dalla copertura di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all’articolo 11, comma 2, del presente decreto.

ART.10

(Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. È approvata la convenzione di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.

2. Il rilascio della copertura di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è subordinato all’adesione alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima convenzione, entro il termine di adesione, come ivi previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni previste.

ART.11

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del Codice civile e alla regolamentazione IVASS.

ART.12

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

ALLEGATO A

Convenzione di cui all'articolo 1, comma 108, legge 30 dicembre 2023, n. 213

Convenzione di Riassicurazione
ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

tra

SACE S.p.A.

(in qualità di Riassicuratore)

- e -

ciascun Riassicurato

(come definito ai sensi della presente Convenzione)

Sommario

1. Condizioni Generali 13
1.1 Terminologia e metodo di riassicurazione 13
Articolo 1 Definizioni 13
Articolo 2 Oggetto della Convenzione 16
Articolo 3 Esclusioni 17
Articolo 4 Informazioni erronee o incomplete 18
Articolo 5 Errori e omissioni 18
Articolo 6 Diritti di terzi 19
1.2 Impegni del Riassicuratore 19
Articolo 7 Indennizzi 19
Articolo 8 Condivisione dei pagamenti 20
1.3 Impegni e dichiarazioni del Riassicurato 20
Articolo 9 Premio di Riassicurazione 20
Articolo 10 Impegni e dichiarazioni 21
Articolo 11 Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio 22
Articolo 12 Surroga e recuperi 23
Articolo 13 Diritto di ispezione e verifica 24
Articolo 14 Uberrima fides 24
1.4 Conti e modalità di pagamento 25
Articolo 15 Conti 25
Articolo 16 Conferma dei Conti e regolazione dei saldi 25
Articolo 17 Valuta di pagamento e di rendicontazione 25
Articolo 18 Ritardo nei pagamenti 25
1.5 Decorrenza e termine 26
Articolo 19 Decorrenza e termine 26
Articolo 20 Risoluzione 26
Articolo 21 Comunicazioni 26
1.6 Legislazione e risoluzione delle controversie 27
Articolo 22 Legge applicabile 27
Articolo 23 Risoluzione delle controversie 27
1.7 Disposizioni finali 27
Articolo 24 Cessione dei diritti 27
Articolo 25 Modifiche 28
Articolo 26 Riservatezza e privacy 28
Articolo 27 Modalità di adesione e attribuzione del plafond 29
2. Condizioni Speciali 31
Allegato 1 alle Condizioni Speciali 34
3. Allegato Tecnico 37
3.1 Premi ed esposizioni oggetto della riassicurazione 37
Tabella 1: Dettaglio dei movimenti dei Premi 37
Tabella 2: Dettaglio delle esposizioni di Polizza e dei Beni Assicurati 41
3.2 Sinistri 44
Tabella 3: Dettaglio dei movimenti dei Sinistri 44
Tabella 4: Dettaglio delle esposizioni dei Beni Assicurati in sinistro 49
3.3 – Classificazione delle informazioni 53
Tabella 5: Tipi Movimento 53
Tabella 6: Rami ministeriali 53
Tabella 7: Beni Assicurati 53
Tabella 8: Regioni 54
Tabella 9: Province 54
Tabella 10: Codici Ateco 55
Tabella 11: Destinazioni d’uso 56
Tabella 12: Materiali 56
Tabella 13: Numero di Piani 57

Tabella 14: Anno di costruzione 57
Tabella 15: Tipo codice limite catastrofale 57
Tabella 16: Periodicità 57
Tabella 17: Status del Sinistro 58
3.4 – Conto 58
3.5 – Prospetto di rendicontazione 59
4. Modello Atto di Adesione 61

CONVENZIONE DI RIASSICURAZIONE

- ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 -

TRA

(1) **SACE S.p.A.**, società per azioni con unico azionista, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591 ("**SACE**" o il "**Riassicuratore**"),

da una parte;

E

(2) ciascun Riassicurato (come di seguito definito) che abbia aderito alla presente Convenzione (come di seguito definita) mediante un Atto di Adesione (come di seguito definito) ai sensi di quanto previsto all'articolo 27.1 (*Modalità di adesione e attribuzione del plafond*),

dall'altra parte;

PREMESSO CHE

(A) Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la "**Legge di Bilancio 2024**") ha previsto l'obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, per tali intendendosi sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

(B) Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio di coperture dei danni di cui alla Premessa (A) da parte delle compagnie assicurative, il comma 108 del medesimo articolo ha autorizzato SACE a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di Euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di Euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, conformemente a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del [●] di cui al comma 105 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 (il "**Decreto MEF-MIMIT**").

(C) SACE, conformemente ai propri scopi statutari e alle previsioni sancite dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto MEF-MIMIT, che ha, tra l'altro, approvato la presente convenzione (la "**Convenzione**"), ha manifestato la propria disponibilità a riassicurare i rischi di cui alla Premessa (A) che precede, ai termini, alle condizioni e nei limiti tutti di cui alla presente Convenzione.

(D) Gli impegni assunti da SACE ai sensi della presente Convenzione beneficiano della garanzia dello Stato italiano ai sensi della Legge di Bilancio 2024 e si qualificano come

un intervento di sostegno pubblico alle imprese rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59*".

(E) La presente Convenzione viene stipulata da ciascun Riassicurato con riguardo al proprio portafoglio di coperture dei danni di cui alla Premessa (A) (il "**Portafoglio**"). Secondo quanto previsto dalla Convenzione, la cessione in riassicurazione da parte del Riassicurato al Riassicuratore potrà essere effettuata (i) direttamente dal Riassicurato (il "**Portafoglio Ceduto dal Riassicurato**") e/o (ii) per il tramite del Consorzio Cat Nat (come di seguito definito) in nome e per conto del Riassicurato (il "**Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat**").

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Condizioni Generali

1.1 Terminologia e metodo di riassicurazione

Articolo 1 Definizioni

1. Per "**Allegato Tecnico**" si intende il documento di cui alla sezione 3 della presente Convenzione in cui sono indicate le informazioni che il Riassicurato è tenuto a fornire al Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione.

2. Per "**Assicurato**" si intende il soggetto definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT che benefici di una Polizza emessa dal Riassicurato.

3. Per "**Atto di Adesione**" si intende l'atto, nella forma di cui alla sezione 4 della presente Convenzione, sottoscritto da ciascun Riassicurato, direttamente o per il tramite del Consorzio Cat Nat, entro il Termine di Adesione, mediante il quale il Riassicurato aderisce alla presente Convenzione, accettandone espressamente tutti i termini e condizioni.

4. Per "**Beni Assicurati**" si intendono le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile e in particolare i terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, come descritti ai sensi del Decreto MEF-MIMIT, siti in Italia.

5. Per "**Condizioni Speciali**" si intendono le condizioni speciali di cui alla sezione 2 della Convenzione, sottoscritte tra il Riassicuratore e il Riassicurato ai sensi di quanto previsto all'articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del plafond*).

6. Per "**Consorzio Cat Nat**" si intende un consorzio costituito da Imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 2602 del codice civile per facilitare e rendere più efficiente, per le stesse Imprese di assicurazione e per gli Assicurati, la riassicurazione dei Rischi Assicurati in presenza di un obbligo a contrarre delle stesse Imprese di assicurazione previsto in via normativa.

7. Per "**Conto**" si intende ciascun conto che dovrà essere presentato al Riassicuratore ai

sensi dell'articolo 15.1.

8. Per "**Convenzione**" si intende la presente convenzione, come descritta alla premessa (C), composta dalle condizioni generali ("**Condizioni Generali**"), dalle Condizioni Speciali, dai relativi allegati ("**Allegati**"), nonché dall'Atto di Adesione.

9. Per "**Costo di Ripristino**" si intende il valore definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.

10. Per "**Costo di Rimpiazzo**" si intende il valore definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.

11. Per "**Danno**" si intende un danno direttamente cagionato ai Beni Assicurati da un Evento che conferisce all'Assicurato il diritto di percepire un indennizzo ai sensi della relativa Polizza, in ogni caso nei limiti del (i) Valore di Ricostruzione, relativamente ai fabbricati; (ii) Costo di Rimpiazzo, relativamente a impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali; e (iii) Costo di Ripristino, relativamente ai terreni.

12. Per "**Data di Adesione**" si intende la data, entro il Termine di Adesione, in cui il Riassicurato aderisce alla presente Convenzione mediante la sottoscrizione ed invio del relativo Atto di Adesione ai sensi dell'articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del Plafond*).

13. Per "**Data di Regolamento del Conto**" si intende quanto indicato all'articolo 16.2.

14. Per "**Decreto MEF-MIMIT**" si intende quanto indicato alla premessa (B).

15. Per "**Dichiarazione di Conferma**" si intende la dichiarazione di cui all'articolo 7.4.

16. Per "**Eventi**" si intendono le calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale individuati nell'Art. 1, comma 101, delle Legge di Bilancio 2024, come definiti in dettaglio nel Decreto MEF-MIMIT, ed in particolare:
    a) alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
    b) sismi; e
    c) frane.

17. Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno diverso da un sabato, una domenica, e dagli altri giorni nei quali le compagnie assicurative non sono, di regola, aperte sulle piazze di Roma e di Milano per l'esercizio della loro normale attività.

18. Per "**Grandi Imprese**" si intendono le imprese definite come tali ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.

19. Per "**Impresa di assicurazione**" si intende un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 103, della Legge di Bilancio 2024, singole o facenti parte di un gruppo di cui all'art. 1, lett. r-bis) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che:
    a) sia abilitata all'esercizio in Italia del "Ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, anche se operante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
    b) sia iscritta agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); e

c) svolga attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni derivanti dagli Eventi.

20. Per "**Indennizzo Assicurativo**" si intende l'indennizzo liquidato dal Riassicurato per Sinistri coperti dalle Polizze relativi a Rischi Assicurati.

21. Per "**Indennizzo Riassicurativo**" si intende l'indennizzo liquidato o liquidabile dal Riassicuratore al Riassicurato direttamente con riferimento al Portafoglio ceduto dal Riassicurato o per il tramite di un Consorzio Cat Nat con riferimento al Portafoglio ceduto dal Consorzio Cat Nat ai sensi della presente Convenzione, incluse le spese di qualsiasi natura sostenute dal Riassicurato per la liquidazione dei sinistri, esclusi gli oneri di carattere amministrativo e le spese generali e che in nessun caso potrà eccedere il Plafond Riassicurativo.

22. Per "**Legge di Bilancio 2024**" si intende quanto indicato alla premessa (A).

23. Per "**Parti**" si intendono congiuntamente il Riassicurato e il Riassicuratore.

24. Per "**Periodo di Riassicurazione**" si intende il periodo di assunzione del Rischio Assicurato, nei limiti, termini e condizioni di cui alla presente Convenzione, da parte del Riassicuratore, che decorre dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando che il primo Periodo di Riassicurazione decorrerà dalla data di pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT e terminerà il 31 dicembre 2024, come meglio definito nelle Condizioni Speciali, in relazione a ciascuna Convenzione sottoscritta dal Riassicurato.

25. Per "**Plafond Riassicurativo**" si intende il limite di importo, indicato per ciascun Riassicurato nelle relative Condizioni Speciali, degli Indennizzi Riassicurativi pagabile ai sensi della presente Convenzione in relazione ai Rischi Assicurati assunti dal Riassicuratore nel Periodo di Riassicurazione. Il Plafond Riassicurativo è determinato come la quota del *plafond* previsto dall'art. 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2024 che viene attribuita a ciascun Riassicurato, sulla base della metodologia indicata all'articolo 27.2.

26. Per "**Portafoglio**" si intende quanto indicato alla Premessa (E).

27. Per "**Portafoglio Ceduto dal Riassicurato**" si intende quanto indicato alla Premessa (E).

28. Per "**Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat**" si intende quanto indicato alla Premessa (E).

29. Per "**Polizza**" si intende un contratto di assicurazione concluso tra un Riassicurato e un Assicurato o tra il Riassicurato e un terzo contraente quale richiedente, a beneficio di un Assicurato, avente ad oggetto la copertura di Danni a Beni Assicurati che (i) sia vigente, espressamente rinnovato o sottoscritto nel Periodo di Riassicurazione; (ii) preveda una durata massima di 12 mesi; e (iii) sia conforme nei termini e condizioni alle disposizioni del Decreto MEF-MIMIT.

30. Per "**Premi di Assicurazione Sottoscritti**" si intendono i premi dovuti al Riassicurato ai sensi di ciascuna Polizza quale corrispettivo della copertura dei Rischi Assicurati al

netto delle cancellazioni e degli storni ed al lordo delle tasse e dei caricamenti applicati.

31. Per "**Premio di Riassicurazione**" si intende il corrispettivo per la riassicurazione dei Rischi Assicurati ai sensi della presente Convenzione, calcolato ai sensi del successivo articolo 9 (*Premio di Riassicurazione*).

32. Per "**Quota Percentuale di Riassicurazione**" si intende la quota percentuale di riassicurazione del Rischio Assicurato assunta dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione, come indicata nelle Condizioni Speciali, e in ogni caso in misura non eccedente al 50 (cinquanta) per cento del Rischio Assicurato.

33. Per "**Report**" si intende quanto indicato all'articolo 11.1.

34. Per "**Riassicurato**" si intende un'Impresa di Assicurazione che:
    a) abbia aderito alla presente Convenzione entro il Termine di Adesione, sottoscrivendo la documentazione di cui all'articolo 27 (*Modalità di adesione e attribuzione del plafond*); e
    b) alla Data di Adesione non risultava in una delle situazioni previste dall'articolo 245, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

35. Per "**Rischio Assicurato**" si intende il rischio che si verifichi un Danno ai Beni Assicurati assunto dal Riassicurato ai sensi di una Polizza che sia causato direttamente dal verificarsi di uno o più degli Eventi coperti dalla relativa Polizza.

36. Per "**Sinistro**" si intende il verificarsi di un Evento per effetto del quale sorge in capo all'Assicurato il diritto di essere indennizzato dal Riassicurato ai sensi della relativa Polizza.

37. Per "**Termine di Adesione**" si intende la data che cade il sessantesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente Convenzione sul sito internet di SACE (https://www.sace.it);

38. Per "**Valore di Ricostruzione**" si intende il valore definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.

39. Nella presente Convenzione i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.

Articolo 2 Oggetto della Convenzione

1. Il Riassicuratore riassicura il Riassicurato, su base proporzionale, verso il pagamento del Premio di Riassicurazione, contro il Rischio Assicurato nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione e nei limiti del Plafond Riassicurativo.

2. La riassicurazione di cui alla presente Convenzione si applicherà ai soli Rischi Assicurati assunti ai sensi di Polizze che il Riassicurato abbia stipulato direttamente o assunto in coassicurazione fermo restando che in quest'ultimo caso non sussisterà alcun vincolo di solidarietà nei confronti del Riassicuratore tra il Riassicurato e gli altri soggetti in coassicurazione con quest'ultimo.

3. Resta inteso che (i) l'obbligazione indennitaria massima del Riassicuratore non potrà in ogni caso superare il Plafond Riassicurativo attribuito a ciascun Riassicurato, indicato all'articolo 1.1(A) delle Condizioni Speciali nonché (ii) in aggregato, la copertura di cui all'art. 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2024 non può risultare superiore a 5.000 milioni di Euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di Euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024.

4. Le Imprese di Assicurazione che operano ordinariamente quali riassicuratori di mercato (i) possono riassicurare ai sensi della presente Convenzione esclusivamente quote di rischi da loro riassicurati su base proporzionale, derivanti da Polizze assunte da Imprese di Assicurazione che abbiano aderito alla Convenzione nel medesimo Periodo di Riassicurazione, e (ii) devono fornire le informazioni e dichiarazioni e assumere gli impegni previsti dalla presente Convenzione, anche ai fini di cui all'articolo 1381 del codice civile, anche per obbligazioni o fatti riferibili alle Imprese di Assicurazione che hanno emesso le Polizze da loro riassicurate. Tale articolo trova applicazione anche nel caso di imprese di riassicurazione che agiscano in qualità di riassicuratore per Imprese di Assicurazione appartenenti al proprio gruppo anche qualora queste ultime non abbiano sottoscritto la Convenzione.

5. Resta inteso che in nessun caso l'Indennizzo Riassicurativo in relazione a una singola Polizza potrà essere superiore al 50% dell'indennizzo pagato all'Assicurato ai sensi della stessa.

Articolo 3 Esclusioni

1. La presente Convenzione non si applicherà a:
   a) indennizzi assicurativi relativi a polizze non conformi alla Legge di Bilancio 2024, Decreto MEF-MIMIT e/o altra normativa applicabile, ivi incluse le polizze che beneficiano del regime di cui all'articolo 11, comma 2 del Decreto MEF-MIMIT;
   b) indennizzi assicurativi corrisposti all'Assicurato o relativi a eventi verificati prima del Periodo di Riassicurazione, oppure coperture retroattive di sinistri noti;
   c) responsabilità per sinistri in sospeso trasferiti al Riassicurato da un altro assicuratore che alla data del sinistro non aveva aderito alla presente Convenzione;
   d) sinistri per i quali la documentazione comprovante il relativo Evento e/o Danno non risulti conforme ai requisiti della relativa Polizza;
   e) obblighi, contrattuali o extra-contrattuali, del Riassicurato verso l'Assicurato o verso terzi che non rientrino nella copertura prestata ai sensi delle Polizze, ivi inclusi tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento danni, siano essi per danni punitivi, esemplari, compensatori, indiretti o per qualsiasi altra ipotesi risarcitoria, ovvero coperture relative ad interessi moratori;
   f) indennizzi assicurativi corrisposti all'Assicurato in relazione a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali e/o danni non espressamente richiamati nell'Art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto MEF-MIMIT;
   g) quote di rischio che beneficino di interventi o altre forme di supporto analoghe e/o assimilabili ovvero indennizzi assicurativi relativi a quote oggetto di detrazioni o altre forme di supporto pubblico e/o assimilabili;
   h) quote di rischio oggetto di trattati di riassicurazione conclusi con imprese di

assicurazione o riassicurazione – a tal riguardo le Parti concordano, per quanto occorrer possa, di derogare espressamente alle disposizioni degli articoli 1910 e seguenti del codice civile;

i) beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
j) danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai Beni Assicurati a seguito di Eventi;
k) danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
l) danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

2. Il Riassicuratore ha la facoltà di escludere, modificare e/o sospendere in tutto o in parte il proprio obbligo – ai sensi della presente Convenzione – di assumere in riassicurazione nuovi Rischi Assicurati.

3. Non saranno oggetto di riassicurazione ai sensi della presente Convenzione i rischi assunti dal Riassicurato a far data dal quinto Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione di esclusione, modifica o sospensione di cui all'articolo 3.2 che precede.

4. La presente Convenzione non si applicherà, inoltre, e nessun Indennizzo Riassicurativo oppure altro importo sarà pagabile dal Riassicuratore ai sensi della stessa, nel caso in cui il rilascio della copertura di cui alla presente Convenzione, il mantenimento di tale copertura ovvero il pagamento di qualsivoglia Indennizzo Riassicurativo ai sensi della presente Convenzione possa esporre SACE ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, alla violazione di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di atti, provvedimenti o risoluzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) delle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito.

Articolo 4 Informazioni erronee o incomplete

1. La presente Convenzione è stipulata sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese dal Riassicurato al Riassicuratore durante la vigenza della presente Convenzione, ivi incluse le dichiarazioni di cui all'articolo 10.2 che segue.

2. Qualora il Riassicurato dovesse fornire al Riassicuratore informazioni erronee, false o incomplete, salvo che ciò non sia imputabile a dolo o colpa del Riassicurato stesso, il Riassicuratore potrà negare o ridurre l'Indennizzo Riassicurativo a seconda della rilevanza dell'informazione.

Articolo 5 Errori e omissioni

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4 (*Informazioni erronee o incomplete*), il Riassicurato si impegna ad informare entro 30 (trenta) giorni dalla data di cui ne ha notizia il Riassicuratore di qualsiasi errore o inesattezza di cui venisse a conoscenza in relazione alle dichiarazioni e alle informazioni rese ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 Diritti di terzi

La presente Convenzione è stipulata tra il Riassicuratore ed il Riassicurato e, pertanto, nessun Assicurato, richiedente o altro terzo potrà avanzare alcun diritto e/o pretesa ai sensi della presente Convenzione nei confronti del Riassicuratore, fermo restando il diritto del Riassicuratore di poter esercitare verso i terzi ogni azione e/o pretesa derivante da norma di legge o da altro titolo. La Quota Percentuale di Riassicurazione dei Rischi Assicurati, trasferita dal Riassicurato ai sensi della presente Convenzione, non è oggetto di altre coperture da parte di terzi e, pertanto, non sussistono in relazione agli stessi diritti, ragioni e/o pretese di terzi. A tal riguardo, le Parti concordano che le disposizioni degli articoli 1910 e seguenti del codice civile, qui espressamente derogate nei limiti consentiti dalla legge, non troveranno applicazione rispetto alla presente Convenzione.

1.2 Impegni del Riassicuratore

Articolo 7 Indennizzi

1. L'Indennizzo Riassicurativo è calcolato applicando la Quota Percentuale di Riassicurazione ad ogni Indennizzo Assicurativo liquidato dal Riassicurato, calcolato al netto di eventuali scoperti, franchigie o altro limite applicabile ai sensi della Polizza e recuperi, relativamente ad un Rischio Assicurato ai sensi della presente Convenzione.

2. Ferma restando ogni altra previsione della presente Convenzione, le Parti concordano che un Sinistro potrà essere indennizzato dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione nel limite in cui l'Evento coperto ai sensi della relativa Polizza si sia verificato entro il termine del periodo di copertura convenuto nella relativa Polizza.

3. A seguito del pagamento di un Indennizzo Assicurativo ai sensi della relativa Polizza, la liquidazione dell'Indennizzo Riassicurativo avverrà mediante corresponsione, nel limite della Quota Percentuale di Riassicurazione e nel limite previsto dal Plafond Riassicurativo indicato nelle Condizioni Speciali, dei saldi passivi risultanti dal Conto di cui all'articolo 15 (*Conti*), nei termini e secondo le modalità ivi indicate.

4. Quale condizione per procedere al pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo, il Riassicurato, direttamente, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato, o per il tramite del Consorzio Cat Nat, per il Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, dovrà presentare il Conto di cui all'articolo 15 (*Conti*) corredato da una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante legale, institore o altro rappresentante iscritto nel registro delle imprese, o procuratore speciale debitamente autorizzato che attesti la correttezza, completezza e veridicità dei contenuti del Conto e che confermi che (i) gli Indennizzi Assicurativi siano stati liquidati ai sensi delle relative Polizze a fronte di un Sinistro relativo ad un Rischio Assicurato, (ii) l'Assicurato risponde ai requisiti di cui alla presente Convenzione e (iii) per la copertura e la liquidazione del Sinistro sono state osservate le procedure e i protocolli interni adottati dal Riassicurato nella sua ordinaria

attività di assicurazione (ciascun termine da intendersi secondo il significato ad esso attribuito ai sensi della presente Convenzione) (la "**Dichiarazione di Conferma**").

5. In relazione ai Sinistri riferibili ad un unico Evento e ad un'unica Polizza di importo complessivamente superiore ad Euro 2.500.000, quale ulteriore condizione per procedere al pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo, la Dichiarazione di Conferma dovrà essere integrata dalle seguenti informazioni:
   a) la data in cui è stata sottoscritta o rinnovata la Polizza che copre il Sinistro oggetto di indennizzo (che dovrà essere una data che cade nel Periodo di Riassicurazione);
   b) la data in cui è avvenuto il Sinistro (che dovrà essere in ogni caso antecedente al termine del periodo di copertura assicurativa convenuto nella relativa Polizza);
   c) la data di avvenuta liquidazione dell'Indennizzo Assicurativo.

6. Qualora, in ogni momento, dalle verifiche condotte dal Riassicuratore dovesse emergere che qualsivoglia informazione o dichiarazione contenuta nella Dichiarazione di Conferma ovvero all'articolo 10.2 non risulti veritiera, completa o corretta, ovvero non risultino forniti dal Riassicurato documenti e/o informazioni nei termini e secondo le condizioni previste nella presente Convenzione, il Riassicuratore avrà diritto di rifiutare l'Indennizzo Riassicurativo o ridurne l'importo e, qualora il Riassicuratore abbia già pagato l'Indennizzo, il Riassicurato dovrà restituire l'importo già corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta del Riassicuratore, oltre relativi interessi come per legge.

Articolo 8 Condivisione dei pagamenti

Il pagamento da parte del Riassicurato di Sinistri relativi ai Rischi Assicurati sarà vincolante per il Riassicuratore, a condizione che ogni pagamento sia stato effettuato in conformità con i termini e le condizioni della relativa Polizza e nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione.

1.3 Impegni e dichiarazioni del Riassicurato

Articolo 9 Premio di Riassicurazione

1. In seguito all'emissione di ciascuna Polizza, il Riassicurato – direttamente in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato o, per il tramite del Consorzio Cat Nat, per il Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat – pagherà al Riassicuratore, alla Data di Regolamento del Conto immediatamente successiva alla data di emissione della Polizza, il Premio di Riassicurazione.

2. Il Premio di Riassicurazione è calcolato dal Riassicuratore in considerazione delle caratteristiche tecniche dei Rischi Assicurati trasferiti al Riassicuratore, ovvero applicando la Quota Percentuale di Riassicurazione al Premio di Assicurazione Sottoscritto (a tal fine considerato al netto delle tasse), secondo le modalità definite nelle Condizioni Speciali, inclusi i relativi allegati. Resta fermo che, in ipotesi di determinazione del Premio di Riassicurazione in funzione del Premio di Assicurazione Sottoscritto, il Riassicuratore riconoscerà al Riassicurato una commissione su ciascun Premio di Riassicurazione sulla base di una percentuale indicata nelle Condizioni Speciali.

3. Resta altresì inteso che, in caso il Riassicurato aderisca alla presente Convenzione sia direttamente sia per il tramite del Consorzio Cat Nat, potrà trovare applicazione in relazione al medesimo Riassicurato una modalità di determinazione del premio distinta applicabile rispettivamente al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato direttamente o al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato per il tramite del Consorzio Cat Nat.

Articolo 10 Impegni e dichiarazioni

Articolo 10.1 Impegni del Riassicurato

1. In relazione a ciascuna Polizza, il Riassicurato si impegna a mantenere a proprio carico una quota di ritenzione del rischio non inferiore al 10% del Rischio Assicurato.

2. Il Riassicurato si impegna a gestire i Sinistri relativi ai Rischi Assicurati, nonché ad accertare i Danni, con la dovuta diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e sulla base degli stessi criteri adottati dal Riassicurato per la gestione dei sinistri relativi alle polizze che non sono oggetto della presente Convenzione e ad adottare ogni comportamento atto a prevenire o diminuire le perdite derivanti da un Sinistro relativo ad un Rischio Assicurato.

3. Il Riassicurato si impegna a non apportare modifiche delle condizioni o termini delle Polizze che possano (i) comportare il mancato rispetto da parte del Riassicurato delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ovvero difformità rispetto alle disposizioni della Legge di Bilancio 2024 e/o del Decreto MEF-MIMIT o (ii) pregiudicare l'eleggibilità dei Rischi Assicurati per la riassicurazione di cui alla presente Convenzione.

4. Il Riassicurato si impegna ad assumere i Rischi Assicurati mediante le Polizze e ad effettuare la gestione degli stessi con la dovuta diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e sulla base delle stesse politiche assuntive, procedimenti istruttori, nonché verifiche e controlli interni utilizzati nel contesto della propria attività assicurativa per l'emissione e gestione delle polizze che non sono oggetto della presente Convenzione.

5. Il Riassicurato si impegna ad assicurare il rispetto delle proprie politiche assuntive anche nel caso in cui abbia fatto ricorso, in relazione a una o più Polizze, a deleghe assuntive restando inteso che, in relazione a tali Polizze, il Riassicurato non potrà ritenersi esonerato dalle obbligazioni previste dalla Convenzione, ivi incluso quanto previsto ai precedenti articoli 10.1.3 e 10.1.4 e al successivo articolo 10.1.6.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10.1.4, la valutazione del rischio da parte del Riassicurato terrà conto degli aspetti tecnici, legali, economici e finanziari relativi a ciascun Rischio Riassicurato e il Riassicurato condurrà le relative verifiche legali ed economiche in relazione ai Beni Assicurati, in ogni caso in conformità con le proprie procedure interne.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2024 e del Decreto MEF-MIMIT, il Riassicurato si impegna a richiedere per l'emissione delle Polizze premi proporzionali al rischio e a prevedere eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo o massimali

in conformità con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto MEF-MIMIT.

8. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.2.4, il Riassicurato si impegna a comunicare prontamente al Riassicuratore l'eventuale avvenuta sottoscrizione di trattati o accordi riassicurativi di tipo proporzionale in relazione alle Polizze oggetto della presente Convenzione e a fornire, su richiesta del Riassicuratore, informazioni sulle condizioni economiche applicate ai sensi di tali trattati o accordi.

Articolo 10.2 Dichiarazioni del Riassicurato

Il Riassicurato dichiara e garantisce per la durata della Convenzione che:

1. non ha commesso irregolarità amministrative ovvero violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e/o statutarie ad esso applicabili e ha adempiuto, nei termini e modalità ivi previsti, ai propri obblighi ai sensi della Convenzione;

2. le Polizze sono state emesse dal Riassicurato con la dovuta diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e sulla base degli stessi criteri assuntivi, procedimenti istruttori, analisi e parametri valutativi, nonché verifiche e controlli interni utilizzati nel contesto della propria attività assicurativa per l'emissione di polizze che non sono oggetto della presente Convenzione;

3. coerentemente con le previsioni del Decreto MEF-MIMIT, il Riassicurato ha trasferito al Riassicuratore il Rischio Assicurato, nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione, derivante dal portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati, come descritto nelle Condizioni Speciali;

4. la Quota Percentuale di Riassicurazione non è oggetto di trattati o accordi riassicurativi, né possono sussistere coperture o diritti di terzi in relazione alla stessa;

5. in relazione a ciascuna Polizza, non ha trasferito a terzi e non beneficia di strumenti di mitigazione del rischio per una quota di rischio non inferiore al 10% del Rischio Assicurato che, pertanto, mantiene a proprio esclusivo carico.

Le dichiarazioni che precedono sono rilasciate alla Data di Adesione e si intendono ripetute alla data di invio di ciascun Conto predisposto ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 11 Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio

1. Entro 75 (settantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre solare fino alla chiusura dei flussi relativi al portafoglio riassicurato, il Riassicurato fornirà al Riassicuratore le informazioni sui Rischi Assicurati, sui Sinistri e su ciascun portafoglio ammesso alla riassicurazione indicate nell'Allegato Tecnico (il "**Report**"). Resta inteso che il primo Report è relativo al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT e il termine del relativo trimestre solare.

2. Con decorrenza a partire dal 2025, entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, il Riassicurato fornirà le informazioni di cui all'Allegato Tecnico, sezione 3.5.

3. Il Riassicuratore comunica al Riassicurato per ciascun Periodo di Riassicurazione l'eventuale importo addizionale al Plafond Riassicurativo nel caso in cui, a chiusura della generazione di Polizze sottoscritte in tale Periodo di Riassicurazione, risultino disponibili le risorse libere di cui all'art. 1, comma 108 della Legge di Bilancio 2024. Tali risorse saranno distribuite sulla base della medesima percentuale di allocazione del Plafond, stabilita all'Atto di Adesione e come calcolata al successivo articolo 27.2.

Articolo 12 Surroga e recuperi

1. Dalla data di pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo e nei limiti dell'importo corrisposto, il Riassicuratore sarà surrogato in tutti i diritti e le azioni che spettano al Riassicurato ai sensi della relativa Polizza. Le Parti concordano che a seguito della surroga il Riassicuratore sarà legittimato ad intraprendere ogni eventuale opportuna azione di recupero con riferimento ai Sinistri liquidati.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12.1, il Riassicuratore conferisce mandato al Riassicurato per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga. Qualora applicabili, eventuali azioni di recupero dovranno essere intraprese dal Riassicurato in esecuzione di tale mandato. Resta peraltro salva la facoltà del Riassicuratore di avocare a sé l'esercizio o la prosecuzione di tali diritti e azioni mediante comunicazione scritta al Riassicurato. Il Riassicuratore potrà inoltre richiedere al Riassicurato di conferirgli un mandato irrevocabile, con rappresentanza, per il recupero della quota non oggetto di riassicurazione ai sensi della presente Convenzione.

3. Nell'esecuzione del mandato di cui all'articolo 12.2 che precede, il Riassicurato sarà tenuto ad informare il Riassicuratore sull'andamento dei recuperi.

4. Le somme recuperate dal Riassicurato, al netto delle spese sostenute per il recupero, saranno ripartite tra il Riassicuratore e il Riassicurato in rapporto alla Quota Percentuale di Riassicurazione, alla prima Data di Regolamento del Conto che cade dopo la data del relativo incasso.

5. Il Riassicurato sarà tenuto a collaborare con il Riassicuratore per consentirgli l'esercizio e la tutela dei propri diritti. Su richiesta e a spese del Riassicuratore, il Riassicurato sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni altra opportuna iniziativa e formalità per rendere efficace la cessione e/o la surroga del Riassicuratore nei diritti del Riassicurato ai sensi della presente Convenzione, nonché al fine di consentire di intraprendere le eventuali idonee azioni di recupero nei confronti degli Assicurati.

6. Il Riassicurato agirà con buona fede e diligenza professionale nella gestione dei Sinistri e nell'esercizio dei diritti e delle azioni di recupero, anche in esecuzione al mandato di cui al precedente articolo 12.2, sulla base delle procedure e protocolli interni adottati dal Riassicurato nella sua ordinaria attività di assicurazione e con lo stesso livello di

diligenza e cura utilizzato per la gestione dei sinistri che non sono oggetto della presente Convenzione.

7. Le spese sostenute relative ad eventuali azioni di surroga e recupero sono ripartite tra il Riassicuratore e il Riassicurato proporzionalmente alla Quota Percentuale di Riassicurazione.

8. In relazione ai Sinistri liquidati per i quali il Riassicuratore abbia intrapreso direttamente le azioni di recupero, con cadenza annuale, il Riassicuratore trasmetterà al Riassicurato una comunicazione con informazioni relative all'andamento delle attività di recupero degli Indennizzi Riassicurativi pagati ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 13 Diritto di ispezione e verifica

1. Previa richiesta scritta da parte del Riassicuratore, anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 8 del D. Lgs. n. 123/1998, il Riassicurato e il Consorzio Cat Nat, in caso di adesione tramite il Consorzio Cat Nat, metteranno a disposizione del Riassicuratore tutte le informazioni relative ai Rischi Assicurati, ai Danni ed alle Polizze (ivi inclusi qualsiasi registro, documento contabile od analoghi documenti o altro documento che accerti il verificarsi del Danno) e relativi Beni Assicurati, nonché ogni ulteriore informazione o documentazione richiesta dal Riassicuratore in relazione alla conformità delle Polizze alla Legge di Bilancio 2024 e al Decreto MEF- MIMIT, che siano in possesso o sotto il controllo del Riassicurato e/o del Consorzio Cat Nat.

2. Il Riassicuratore, direttamente ovvero avvalendosi di terzi, potrà esercitare il proprio diritto di ispezione e/o di verifica in qualsiasi momento, previa notifica dell'ispezione almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi - ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi - prima dell'ispezione stessa.

3. Qualora fossero pendenti controversie tra le Parti in cui sia stato deciso di ricorrere ad un arbitrato, il Riassicuratore eserciterà il proprio diritto di ispezione attraverso una persona appositamente designata.

4. Il Riassicuratore avrà inoltre diritto di richiedere documenti, chiarimenti, dettagli e/o ulteriori informazioni in relazione a qualsiasi informazione contenuta in qualsiasi comunicazione periodica effettuata dal Riassicurato ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 14 Uberrima fides

Il Riassicurato condurrà i propri affari assicurativi in buona fede come se non esistesse alcuna forma di protezione riassicurativa, con la diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e in osservanza dei termini e delle condizioni dei processi e procedure interni e delle polizze utilizzate nel contesto della propria attività assicurativa e delle disposizioni delle Polizze di cui alla presente Convenzione.

1.4 Conti e modalità di pagamento

Articolo 15 Conti

1. Entro 75 (settantacinque) giorni dalla fine di ogni trimestre solare e fino alla data di cessazione definitiva della copertura di cui alla presente Convenzione in relazione a tutte le Polizze del Riassicurato, il Riassicurato rimetterà al Riassicuratore, direttamente, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato o, per il tramite del Consorzio Cat Nat, per il Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, un estratto di conto corrente sottoscritto dal Riassicurato o dal Consorzio Cat Nat in nome e per conto del Riassicurato, in segno di conferma dei dati in esso contenuti, sostanzialmente nella forma di cui al punto 3.4 dell'Allegato Tecnico (il "**Conto**") su cui figureranno le diverse partite di dare ed avere relative al trimestre trascorso. Resta inteso che il primo Conto è relativo al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Decreto MEF-MIMIT e il termine del relativo trimestre solare.

2. Il Conto dovrà includere tutte le informazioni indicate nell'Allegato Tecnico al punto 3.4, dovrà essere redatto in Euro e corredato dalla Dichiarazione di Conferma.

Articolo 16 Conferma dei Conti e regolazione dei saldi

1. Il Riassicuratore potrà muovere le proprie contestazioni sulle risultanze del Conto e sulla Dichiarazione di Conferma entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del Conto stesso. In mancanza di contestazioni entro tale termine, il Conto si intenderà confermato dal Riassicuratore, senza pregiudizio di eventuali successive rettifiche.

2. I saldi dovuti in base alle risultanze del Conto saranno regolati dalla parte debitrice entro 20 (venti) giorni dalla data di accettazione del Conto (la "**Data di Regolamento del Conto**").

3. In caso di contestazioni sollevate dal Riassicuratore, il Riassicurato si impegna a fornire, direttamente o anche per il tramite del Consorzio Cat Nat in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, al Riassicuratore, tutti gli opportuni chiarimenti ovvero il Conto aggiornato e/o una nuova Dichiarazione di Conferma, unitamente ad ogni documentazione accessoria ragionevolmente richiesta. Resta inteso che gli importi non contestati dovranno essere comunque regolati nei termini di cui al precedente articolo 16.2.

Articolo 17 Valuta di pagamento e di rendicontazione

1. Ogni pagamento ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuato in Euro.

2. Ogni documento di rendicontazione e reportistica, incluso il Conto, dovrà essere redatto in Euro.

Articolo 18 Ritardo nei pagamenti

Gli importi dovuti dalle Parti ai sensi della presente Convenzione, qualora non corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui erano dovuti, saranno soggetti all'applicazione di un interesse a carico della parte debitrice al tasso EURIBOR mensile (ove lo stesso risulti positivo) a partire dal 31° giorno dalla data prevista per il pagamento e fino al giorno dell'effettivo pagamento.

1.5 Decorrenza e termine

Articolo 19 Decorrenza e termine

La presente Convenzione diventerà efficace a partire dalla data in cui il Riassicuratore ha ricevuto la lettera di accettazione delle Condizioni Speciali, debitamente sottoscritta secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del plafond*), e rimarrà in vigore fino alla chiusura dei flussi relativi al portafoglio riassicurato (ivi inclusa la conclusione delle eventuali attività di recupero), fermo restando quanto previsto in relazione al termine del Periodo di Riassicurazione.

Articolo 20 Risoluzione

1. In caso di (i) mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 (*Premio di Riassicurazione*), 10 (*Impegni e dichiarazioni*), 11 (*Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio*), 12 (*Surroga e recuperi*) e 15 (*Conti*) della presente Convenzione, ovvero (ii) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Riassicurato ai sensi dell'articolo 10 (*Impegni e dichiarazioni*), il Riassicuratore potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

2. Le Parti altresì convengono che la presente Convenzione sarà immediatamente risolta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 del codice civile qualora si verifichi l'impossibilità di legittimo esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione in seguito a revoca, sospensione o altro provvedimento legislativo, giudiziario o emesso da un'autorità competente.

3. Tutti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Convenzione a carico del Riassicurato continueranno fino a quando sussistano obbligazioni a carico delle Parti ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dalle cause di risoluzione.

4. La risoluzione di cui all'articolo 20.1 non avrà implicazioni sul pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo (a) relativo a Sinistri verificatisi prima della data di risoluzione di cui all'articolo 20.1, purché siano inclusi nel primo conto trimestrale disponibile, anche se questo è inoltrato dopo la suddetta data e (b) che, a tale data, risulti dovuto dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 21 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo email e/o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

(i) se al Riassicuratore:

SACE S.p.A.
Piazza Poli 37-42
00187 Roma
Divisione Reinsurance
Email: riassicurazione_sace@sace.it
PEC: saceriassicurazione@pec.it

(ii) se al Riassicurato:
agli indirizzi e numeri indicati in ciascun Atto di Adesione

ovvero presso il diverso indirizzo, email e/o posta elettronica certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.

1.6 Legislazione e risoluzione delle controversie

Articolo 22 Legge applicabile

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 23 Risoluzione delle controversie

1. Eventuali controversie relative o comunque connesse alla presente Convenzione saranno oggetto di accordo mediante negoziazione.

2. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo ai sensi del precedente articolo 23.1, le controversie relative o comunque connesse alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno decise da un Collegio Arbitrale, da nominarsi in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma, che regolerà l'arbitrato e che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte.

3. All'arbitrato si applicheranno le regole previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

1.7 Disposizioni finali

Articolo 24 Cessione dei diritti

La cedibilità dei diritti derivanti dalla presente Convenzione è espressamente esclusa, fatta eccezione per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento di tutte le Polizze del Riassicurato in favore di Riassicurati che, in data antecedente a tale cessione, abbiano aderito alla Convenzione ai sensi di quanto previsto all'articolo 27 (Modalità di Adesione e attribuzione del plafond), e a condizione che delle suddette cessioni sia data preventiva comunicazione scritta a SACE.

Articolo 25 Modifiche

1. La presente Convenzione, le Condizioni Speciali e i relativi Allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le parti che le hanno sottoscritte, nel rispetto della normativa vigente.

2. La presente Convenzione, le Condizioni Speciali e i relativi Allegati potranno comunque essere modificati per renderli conformi a variazioni che dovessero intervenire nella normativa e prassi applicabili. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede le variazioni da apportare.

Articolo 26 Riservatezza e privacy

1. Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**") e al D. Lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e ad avvisare prontamente l'altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.

2. Le Parti, in relazione ai dati personali oggetto della presente Convenzione, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.

3. Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di *privacy* (quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di cancellazione o la rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

4. Le Parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alla presente Convenzione, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione della presente Convenzione), che sono state o verranno fornite in esecuzione della presente Convenzione ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato per il recupero di indennizzi, a condizione che abbiano assunto nei confronti del Riassicuratore un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato ovvero (iv) sia relativa a elaborazioni statistiche o ad altri dati elaborati da una delle Parti.

5. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato ai successivi articoli 26.6, 26.7 e 26.8.

6. Le Parti prendono atto che le informazioni di qualsiasi natura relative alla presente Convenzione o fornite o acquisite in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzate dal Riassicuratore esclusivamente ai fini della gestione della Convenzione e a fini statistici.

7. Il Riassicurato, prende atto che il Riassicuratore potrà comunicare ai fini dell'esecuzione degli impegni di cui alla presente Convenzione i dati personali e le informazioni relative alla predetta Convenzione e alle Polizze: (a) al Ministero dell'economia e delle finanze, (b) ad altri Ministeri, comitati interministeriali o altra autorità o agenzia governativa; (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti del Riassicuratore ai sensi della Legge di Bilancio 2024; (d) ad autorità di vigilanza, regolamentari o di controllo; (e) ad eventuali soggetti incaricati dell'attività di recupero successivamente al pagamento dell'Indennizzo di Riassicurazione ai sensi della presente Convenzione; (f) soggetti specializzati nell'elaborazione di dati a fini statistici o altri consulenti del Riassicuratore ai fini di cui al precedente articolo 26.6.

8. Il Riassicurato si impegna a fornire adeguata informativa *privacy* ai propri Assicurati circa i trattamenti di dati personali effettuati a seguito della adesione alla presente Convenzione.

Articolo 27 Modalità di adesione e attribuzione del plafond

Articolo 27.1 Modalità di adesione

1. La presente Convenzione, composta dalle relative Condizioni Generali, Condizioni Speciali e dai relativi Allegati, costituisce proposta contrattuale.

2. Il contratto rappresentato dalla presente Convenzione, composta dalle relative Condizioni Generali e dai relativi Allegati, si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it, entro e non oltre il Termine di Adesione, dell'Atto di Adesione, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale dal legale rappresentante del Riassicurato o dal Consorzio Cat Nat in nome e per conto del Riassicurato in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni della presente Convenzione.

3. A seguito dell'adesione alla presente Convenzione da parte del Riassicurato di cui al precedente articolo 27.1.2, il Rassicuratore ed il Riassicurato – quest'ultimo direttamente o per il tramite del Consorzio Cat Nat in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat – sottoscriveranno le Condizioni Speciali, dove sarà tra l'altro indicato il Plafond riassicurativo applicabile al Riassicurato determinato secondo le modalità di cui al successivo articolo 27.2, mediante l'invio di una lettera di proposta da parte del Riassicuratore, trasmessa all'indirizzo PEC indicato dal Riassicurato nell'Atto di Adesione, e di una lettera di accettazione da parte del Riassicurato o del Consorzio Cat Nat trasmessa all'indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it, tali lettere da inviarsi sottoscritte con firma digitale. La sottoscrizione delle Condizioni Speciali si intenderà completata con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo PEC sopra indicato, della lettera di accettazione. Resta inteso che l'efficacia della presente Convenzione resta

sospensivamente condizionata alla ricezione da parte del Riassicuratore della lettera di accettazione delle Condizioni Speciali, debitamente sottoscritta dal Riassicurato, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa proposta inviata dal Riassicuratore. Resta altresì inteso che, decorso inutilmente tale termine, da considerarsi essenziale per il Riassicuratore, la presente Convenzione rimarrà definitivamente inefficace.

Articolo 27.2 Attribuzione del Plafond

1. Per ciascun Periodo di Riassicurazione, il Plafond Riassicurativo indicato nelle Condizioni Speciali è determinato dal Riassicuratore per ciascun Riassicurato, considerando i premi di assicurazione relativi alla copertura dei Danni derivanti da Eventi che il Riassicurato si aspetta di sottoscrivere in relazione al medesimo Periodo di Riassicurazione (il "**Valore Stimato**"), come comunicati dal Riassicurato nell'Atto di Adesione con dichiarazione del legale rappresentante. Al Valore Stimato è applicata la Quota Percentuale di Riassicurazione richiesta dal Riassicurato per il Periodo di Riassicurazione di riferimento (il "**Valore di Riferimento**"). Resta inteso che le richieste pervenute direttamente o per il tramite del Consorzio Cat Nat entro i termini previsti dalla norma del singolo Riassicurato saranno considerate in via cumulativa.

2. Sulla base dell'aggregato dei Valori di Riferimento attribuiti a tutti i Riassicurati aderenti alla Convenzione ("**Valore Aggregato**"), viene calcolata l'incidenza percentuale del Valore di Riferimento attribuito al singolo Riassicurato rispetto al Valore Aggregato. Tale incidenza percentuale costituisce la percentuale del Plafond Riassicurativo spettante al Riassicurato.

3. Resta inteso che, anche nel caso di adesione del Riassicurato alla Convenzione per il tramite del Consorzio Cat Nat, i dati per il calcolo del plafond si riferiscono esclusivamente al Riassicurato.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 27.1 e 27.2, il Plafond Riassicurativo sarà comunicato in via preventiva dal Riassicuratore al Riassicurato entro il 30 novembre dell'anno immediatamente precedente il Periodo di Riassicurazione di riferimento. Per i Periodi di Riassicurazione che terminano rispettivamente al 31.12.2024 e al 31.12.2025, tale termine si intende prorogato alla data che cade 20 Giorni Lavorativi successivi a tale Termine di Adesione.

2. Condizioni Speciali

2.1 Modello di lettera di proposta delle Condizioni Speciali

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DI SACE - FIRMARE DIGITALMENTE NEL PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC INDICATA DAL RIASSICURATO O DAL CONSORZIO CAT NAT IN NOME E PER CONTO del RIASSICURATO NELL'ATTO DI ADESIONE)

Spettabile
[●]
[●]
[●]
Alla c.a.: [●]
Email: [●]
PEC: [●]

Oggetto: Condizioni Speciali di cui alla convenzione di riassicurazione ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la "Convenzione")

[Luogo], [Data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Convenzione in oggetto nonché all'Atto di Adesione da voi trasmesso in data [●] ai sensi della stessa Convenzione.

I termini che iniziano in maiuscolo non espressamente definiti nel presente documento hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione. Il presente documento deve essere letto congiuntamente alla Convenzione, e forma parte integrante della stessa.

Qui di seguito sono riportate le condizioni speciali (le "**Condizioni Speciali**") relative all'adesione alla Convenzione da parte di [●][*denominazione Riassicurato*]:

1. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.1 delle Condizioni Generali (*Terminologia e Metodo di riassicurazione*)

1.1 Definizioni

(A) Plafond Riassicurativo

Articolo 1 (25) delle Condizioni Generali	Plafond Riassicurativo complessivo: Euro [●] ([●] milioni) (pari al [●]% del *plafond* previsto dall'art. 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2024)

(B) Periodo di Riassicurazione

Articolo 1(24) delle	

Condizioni Generali	Da [•] a [•]

(C) Quota percentuale di Riassicurazione

Articolo 1 (32) delle Condizioni Generali	Quota percentuale di riassicurazione: [●]%

3. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.3 delle Condizioni Generali (*Impegni e dichiarazioni del Riassicurato*)

4.1 Premio di Riassicurazione

Articolo 9 delle Condizioni Generali	Il Premio di Riassicurazione è calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle presenti Condizioni Speciali [Le Commissioni (come definite nell'Allegato 1), sono calcolate secondo quanto previsto dall'allegato 1, punto 2. alle presenti Condizioni Speciali] [*Nota: applicabile nel caso di calcolo del Premio Riassicurativo secondo la modalità del premio commerciale*]

4.2 Portafoglio di Polizze

Articolo 10.2.3 delle Condizioni Generali	Il Riassicurato trasferisce al Riassicuratore il Rischio Assicurato, nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione, derivante [dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati]/[dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati al netto delle Polizze sottoscritte con Grandi Imprese]

4.3 Reportistica dei rischi, dei sinistri e del portafoglio

Articolo 11 delle Condizioni Generali	Informazioni sul portafoglio: informazioni gestionali e contabili relative alle Polizze, alle esposizioni e ai sinistri dovranno essere quelli indicati nell'Allegato Tecnico di cui alla sezione 3 della presente Convenzione.

In relazione a quanto precede, vi chiediamo di manifestare il vostro pieno accordo e la vostra integrale e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Speciali, riportando la nostra proposta su vostra carta intestata debitamente siglata in segno di identificazione in ogni sua parte, ivi inclusi gli allegati, e sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri e di farcela pervenire entro e non oltre il [●].

Cordiali saluti,

_____

SACE S.p.A.

Nome: [●]

Titolo: [●]

Allegato 1 alle Condizioni Speciali

Modalità di calcolo del Premio di Riassicurazione come "premio commerciale"

1. Il Premio di Riassicurazione è calcolato applicando la Quota Percentuale di Riassicurazione ai Premi di Assicurazione Sottoscritti (a tal fine considerati al netto delle tasse) di volta in volta corrisposti dall'Assicurato al Riassicurato ai sensi della relativa Polizza. Eventuali integrazioni e/o conguagli del premio assicurativo che siano pagati dall'Assicurato al Riassicurato in relazione alle Polizze, saranno dovute, in misura proporzionale applicando la stessa base di calcolo del Premio di Riassicurazione, al Riassicuratore alla Data di Regolamento del Conto immediatamente successiva alla data del relativo incasso da parte del Riassicurato.

2. Il Riassicuratore corrisponde al Riassicurato una commissione su ciascun Premio di Riassicurazione. La commissione di riassicurazione tiene conto dell'andamento tecnico del portafoglio ceduto sul Periodo di Riassicurazione, come di seguito indicato:

   [•]

3. Il livello commissionale provvisorio nonché le modalità e le tempistiche di conguaglio sono così definite:

   [•]

Modalità di calcolo del Premio di Riassicurazione come "premio puro"

1. I livelli di Premio di Riassicurazione sono definiti considerando la geolocalizzazione del rischio secondo le tabelle fornite al Riassicurato da SACE, come richiesto dal Riassicurato all'Atto di Adesione per il Periodo di Riassicurazione di riferimento.

2. Tali livelli di Premio di Riassicurazione sono stati calcolati dal Riassicuratore anche tenendo in considerazione le valutazioni del rischio sul Portafoglio in termini di frequenza e ammontare del danno.

2.2 Modello di lettera di accettazione delle Condizioni Speciali

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA - FIRMARE DIGITALMENTE NEL PUNTO FIRMA IN FORMATO PDF - NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FORMATO P7M. INVIARE ALLA CASELLA PEC saceriassicurazione@pec.it)

Spett.le
SACE S.p.A.
Piazza Poli, 37-42
00187 - Roma
Divisione Reinsurance

Indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it

[*Luogo*], [*data*]

Oggetto: Condizioni Speciali di cui alla convenzione di riassicurazione ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la "Convenzione")

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla vostra lettera del [●], relativa alle condizioni speciali (le "**Condizioni Speciali**") di cui alla Convenzione in oggetto e di cui all'Atto di Adesione da trasmesso in data [●], il cui contenuto è qui di seguito integralmente riportato in segno di nostra integrale e incondizionata accettazione.

***

[TESTO PROPOSTA CONDIZIONI SPECIALI]

***

Con la presente, vi manifestiamo il nostro pieno accordo e la nostra integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni Speciali relative alla Convenzione, inclusive dei relativi allegati, come sopra riportate. Riportiamo la vostra proposta su nostra carta intestata e debitamente sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri.

Cordiali saluti,

_____
(IL RIASSICURATO)

Nome: [●]

Titolo: [●] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Riassicurato]*

3. Allegato Tecnico

In questa sezione vengono indicate le informazioni gestionali e contabili che il Riassicurato direttamente, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato o per il tramite del Consorzio Cat Nat, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, fornisce nell'ambito della Convenzione. Resta inteso che, anche nel caso di adesione del Riassicurato alla Convenzione per il tramite del Consorzio Cat Nat, le informazioni di cui alla presente sezione dovranno essere trasmesse con specifico riferimento al Riassicurato.

3.1 Premi ed esposizioni oggetto della riassicurazione

Il Riassicurato fornisce con periodicità e nei termini indicati all'articolo 11 (*Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio)* della Convenzione e tramite file "formato .csv" (con separatore ";") le informazioni relative ai movimenti di conto tecnico e alle esposizioni secondo i dettagli specificati nelle Tabelle 1 e 2 che seguono. I campi in formato testo non dovranno contenere ";".

Nel caso in cui le Polizze oggetto di rendicontazione siano assunte dal Riassicurato in coassicurazione, le informazioni devono essere fornite in coerenza con la quota parte del Rischio a carico del Riassicurato.

Tabella 1: Dettaglio dei movimenti dei Premi

La Tabella seguente comprende le informazioni relative ai movimenti contabili di Polizza suddivisi, ove possibile, per i singoli peril. In particolare, la Tabella si applica alle tipologie di movimento 01 – Premi di Riassicurazione, 03 – Commissioni (laddove previste dalla Convenzione), 19 – Riserva premi (secondo la classificazione riportata in Tabella 5. Tipi Movimento).

Nome campo	Formato	Obbligatorietà	Descrizione
TIPB_COMPAG	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice identificativo del Riassicurato che, ove possibile, coincide con la codifica assegnata da IVASS alla Impresa di Assicurazione
DEFI_COMPAG	Alfanumerico 60 caratteri	No	Ragione sociale del Riassicurato
DEFI_PIVA_COMPAG	Alfanumerico 11 caratteri	No	Partita IVA del Riassicurato
DEFI_FISCAL_COMPAG	Alfanumerico 16 caratteri	No	Codice fiscale del Riassicurato
DE11_COD_EST_CONTR	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codifica che definisce univocamente il trattato di riassicurazione
ANNO_CONTABILE	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno dell'esercizio di competenza contabile del movimento

			Es. *“2025”*
MESE_CONTABILE	Numero di 2 digit senza decimali	Sì	Mese dell’esercizio di competenza contabile del movimento Es: *“3”*
DE11_DIVISA_EST	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice della divisa di riferimento Es. *“EUR”*
DATA_VALIDITA_DA	Data	Sì	Data di inizio validità dell’annualità o del periodo del trattato di riassicurazione Es. *“2024-01-01”*
CATE_TITOLO	Alfanumerico 2 caratteri	Sì	Codice del tipo di movimento che identifica la causale contabile di riferimento del movimento Es. *“01”* (Premio di Riassicurazione) (secondo la classificazione riportata in Tabella 5. Tipi Movimento)
DE11_RAMO_MINISTER	Alfanumerico 2 caratteri	Sì	Codice del ramo ministeriale usato per redigere il bilancio civilistico Es. *“08”* (incendio ed elementi naturali) (secondo la classificazione riportata in Tabella 6. Rami Ministeriali)
VALR_PREMIO	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo del movimento di dettaglio ceduto relativo al singolo peril. Nel caso in cui il movimento contabile per singolo peril non risulti disponibile, fornire l’informazione a livello di Polizza indicando nel successivo campo “TIPB_CAT_NAT” la voce “AGGR” Es. *“156578,7700”*
DEFI_NUM_POLIZZA	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	Codice identificativo della Polizza di assicurazione
ANNO_UY_POL	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno di sottoscrizione della Polizza di assicurazione Es. *“2023”*
DEFI_ASSICURATO	Alfanumerico 60 caratteri	Sì	Ragione sociale dell’Assicurato
DEFI_PIVA_ASSIC	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Partita IVA dell’Assicurato
DEFI_FISCAL_ASSIC	Alfanumerico 16 caratteri	Sì	Codice fiscale dell’Assicurato
CATE_DIMENSIONE	Alfanumerico 2 caratteri	No	Flag di determinazione della dimensione dell’Assicurato quando è Grande Impresa Es. *“01”* (GI) *“02”* (NO GI)

DE20_ATECO	Alfanumerico 20 caratteri	No	Codice identificativo attività dell'Assicurato Es. "F" (Costruzioni) (secondo la classificazione riportata in Tabella 10. Codici Ateco)
DATA_EFFETTO_MOV	Data	Sì	Data effetto movimento Es. *"2024-01-01"*
DATA_SCADENZA_MOV	Data	Sì	Data scadenza movimento Es. *"2024-06-31"*
DATA_EFFETTO_POL	Data	Sì	Data inizio validità della Polizza di assicurazione Es. *"2023-01-01"*
DATA_SCADENZA_POL	Data	Sì	Data scadenza della Polizza di assicurazione Es. *"2024-12-31"*
DE20_COD_PRODOTTO	Alfanumerico 20 caratteri	No	Codice del prodotto di Polizza secondo la codifica del Riassicurato Es. *"P1*"
DE11_RAMO_TECNICO	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice del ramo tecnico di Polizza secondo la codifica del Riassicurato *Es. "INC"*
DE11_COD_RISCHIO	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice del Rischio secondo la codifica del Riassicurato *Es. "R1"*
DE11_COD_GARANZIA	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice della garanzia secondo la codifica del Riassicurato *Es. "G1"*
FRAZ_COPERTURA	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Quota Percentuale di Riassicurazione Es. *"50,0000"*
FRAZ_ASSICURATA	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Percentuale di rischio del Riassicurato. Rappresenta, in caso di coassicurazione, la quota parte in carico al Riassicurato. In assenza di coassicurazione la quota sarà sempre 100% Es. *"100,0000"*
FRAZ_RIASSICURATA	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Rappresenta, nel caso in cui il Riassicurato agisca quale riassicuratore di mercato, la percentuale di riassicurazione accordata sul singolo Rischio Assicurato Es. *"20,0000"* Nel caso in cui il Riassicurato non agisca come riassicuratore di mercato il valore da inserire è *"0"*
DE11_RIASSICURATO_ORIG	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Rappresenta, nel caso in cui il Riassicurato agisca quale riassicuratore di mercato, il Codice identificativo dell'Impresa di

			Assicurazione originale (soggetto che ha ceduto in riassicurazione) che, ove possibile, coincide con la codifica assegnata da IVASS alla Impresa di assicurazione Nel caso in cui il Riassicurato non agisca come riassicuratore di mercato il valore da inserire è *"NA"*
DEFI _POLIZZA_ORIG	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	Rappresenta, nel caso in cui il Riassicurato agisca quale riassicuratore di mercato, il codice identificativo della Polizza attribuito dall'Impresa di Assicurazione originale Nel caso in cui il Riassicurato non agisca come riassicuratore di mercato il valore da inserire è *"NA"*
VALR_PREMIO_FGU	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Premio di Assicurazione Sottoscritto (al netto delle tasse) a copertura del Rischio Assicurato relativo al singolo peril Nel caso in cui l'informazione per singolo peril non risulti disponibile, fornire i dati a livello di Polizza indicando nel successivo campo "TIPB_CAT_NAT" la voce "AGGR" Es. *"10000000,0000"*
FRAZ_PREMIO	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Tasso di premio a copertura del Rischio Assicurato per singolo peril associato alla Polizza di Assicurazione (i.e. tasso di premio relativo al Premio di Assicurazione Sottoscritto) ES. *"10,4400"*
CATE_PERIOD_PREMIO	Alfanumerico 2 caratteri	No	Modalità di pagamento del Premio ES. *"04"* (trimestre) (secondo la classificazione riportata in Tabella 16. Periodicità)
TIPB_CAT_NAT	Alfanumerico 4 caratteri	Sì	Tipologia di Evento Catastrofale Es. *"S"* (Sisma) Classificazioni ammesse: • A – Alluvione/Inondazione/ Esondazione • S – Sisma • F – Frana • AGGR – Aggregazione di più tipologie di Evento Catastrofale

Tabella 2: Dettaglio delle esposizioni di Polizza e dei Beni Assicurati

La Tabella seguente definisce la composizione del portafoglio ceduto al trimestre di riferimento, comprendendo le informazioni per peril con il dettaglio per Polizza e per singoli Beni Assicurati.

Nome campo	Formato	Obbligatorietà	Descrizione
TIPB_COMPAG	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice identificativo del Riassicurato che, ove possibile, coincide con la codifica assegnata da IVASS alla Impresa di assicurazione
DEFI_COMPAG	Alfanumerico 60 caratteri	No	Ragione sociale del Riassicurato
DEFI_PIVA_COMPAG	Alfanumerico 11 caratteri	No	Partita IVA del Riassicurato
DEFI_FISCAL_COMPAG	Alfanumerico 16 caratteri	No	Codice fiscale del Riassicurato
DE11_COD_EST_CONTR	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codifica che definisce univocamente il trattato di riassicurazione
ANNO_CONTABILE	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno di riferimento Es. *“2025”*
MESE_CONTABILE	Numero di 2 digit senza decimali	Sì	Mese di riferimento Es: *“3”*
DE11_DIVISA_EST	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice della divisa di riferimento Es. *“EUR”*
DATA_VALIDITA_DA	Data	Sì	Data inizio validità dell’annualità o del periodo del trattato di riassicurazione Es. *“2024-01-01”*
DEFI_NUM_POLIZZA	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	Codice identificativo della Polizza di assicurazione
ANNO_UY_POL	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno di sottoscrizione della Polizza di assicurazione Es. *”2023”*
DATA_EFFETTO_POL	Data	Sì	Data inizio validità della Polizza di assicurazione Es. *“2023-01-01”*

DATA_SCADENZA_POL	Data	Sì	Data scadenza della Polizza di assicurazione Es. *"2024-12-31"*
DEFI_TIPO_BENE	Alfanumerico 2 caratteri	Sì	Tipologia del singolo Bene Assicurato Es. "02" *(fabbricato)* (secondo la classificazione riportata in Tabella 7. Beni assicurati)
DE20_BENE	Alfanumerico 20 caratteri	Sì	Codice Identificativo del singolo Bene Assicurato secondo la classificazione interna del Riassicurato
VALR_ASSICURATO	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo complessivo assicurato sulla Polizza di assicurazione per singolo peril Es. *"10000000,0000"*
VALR_ASSIC_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo assicurato per singolo peril relativo al singolo Bene Assicurato Es. *"5000000,0000"*
DEFI_LOGITUDINE	Alfanumerico 60 caratteri	No	Longitudine del singolo Bene Assicurato Es. *"9.186516"*
DEFI_LATITUDINE	Alfanumerico 60 caratteri	No	Latitudine del singolo Bene Assicurato Es. *"45.465454"*
DEFI_LOCALITA	Alfanumerico 60 caratteri	No	Località del singolo Bene Assicurato Es. *"Milano"*
TIPB_REGIONE	Alfanumerico 4 caratteri	No	Codice Regione del singolo Bene Assicurato Es. *"09"* (Lombardia) (secondo la classificazione riportata in Tabella 8. Regioni)
TIPB_PROVINCIA	Alfanumerico 4 caratteri	No	Codice Provincia del singolo Bene Assicurato Es. *"MI"* (Milano) (secondo la classificazione riportata in Tabella 9. Province)
DEFI_INDIRIZZO	Alfanumerico 60 caratteri	Sì	Indirizzo del singolo Bene Assicurato
DEFI_CAP	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	CAP del singolo Bene Assicurato
TIPB_DEST_USO	Alfanumerico 4 caratteri	Sì	Destinazione d'uso del singolo Bene Assicurato Es. *"002"* (Industriale Generico) (secondo la classificazione riportata in Tabella 11. Destinazioni d'uso)
NUM_PIANO_ASSIC	Numerico 6 digit senza decimali	No	Numero del piano in cui è allocato il singolo Bene Assicurato Es. *"1"*

BOOL_INTERRATO	Numerico 1 digit senza decimali	No	Flag di indicazione se presenti eventuali piani interrati e/o seminterrati oppure no Es. *"1"* (interrato) *"0"* (non interrato)
TIPB_MATERIALE	Alfanumerico 4 caratteri	No	Materiale del singolo Bene Assicurato Es. *"011"* (Calcestruzzo armato) (secondo la classificazione riportata in Tabella 12. Materiali)
CATE_PIANI_EDIF	Alfanumerico 2 caratteri	No	Numero piani del singolo Bene Assicurato Es. *"01"* (1-3 piani) (secondo la classificazione riportata in Tabella 13. Numero Piani)
CATE_COSTRUZ	Alfanumerico 2 caratteri	No	Anno di costruzione del singolo Bene Assicurato Es. *"01"* (1919 -1980) (secondo la classificazione riportata in Tabella 14. Anno di Costruzione)
CATE_AREA_CAT	Alfanumerico 2 caratteri	No	Tipo di codice catastrofale (secondo la classificazione riportata in Tabella 15. Tipo codice Limite catastrofale) Rappresenta se presente quale tipo di codifica (es. area cresta) viene trasmessa nel campo successivo Es. *"06*" (zona cresta)
DE20_AREA_CAT	Alfanumerico 20 caratteri	No	Codice Limite catastrofale. A seconda del tipo codice selezionato nel campo precedente questa informazione contiene il codice impostato Es. *"ITA_20137"*
TIPB_CAT_NAT	Alfanumerico **4** caratteri	Sì	Tipologia di Evento Catastrofale Es. *"S*" (Sisma) Classificazioni ammesse: • A – Alluvione/Inondazione/ Esondazione • S – Sisma • F – Frana
VALR_SCOPERTO	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Percentuale scoperto per Polizza relativo al singolo peril Es. *"10,0000"*
VALR_FRANCHIGIA	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Franchigia per Polizza relativo al singolo peril Es. *"10000000,0000"*
VALR_SCOPERTO_MIN	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo minimo scoperto per Polizza relativo al singolo peril Es. *"10000000,0000"*

VALR_SCOPERTO_MAX	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo massimo scoperto per Polizza relativo al singolo peril Es. *"10000000,0000"*
VALR_LIMITE_DURATA	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per durata sulla Polizza relativo al singolo peril Es. *"10000000,0000"*
VALR_LIMITE_SINGOLO	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per singolo Sinistro sulla Polizza relativo al singolo peril Es. *"10000000,0000"*
VALR_SCOP_BENE	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Percentuale scoperto per Bene Assicurato relativo al singolo peril Es. *"10,0000"*
VALR_FRANC_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Franchigia per Bene Assicurato relativo al singolo peril Es. *"5000000,0000"*
VALR_SCOP_MIN_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo minimo scoperto per Bene Assicurato relativo al singolo peril Es. *"5000000,0000"*
VALR_SCOP_MAX_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo massimo scoperto per Bene Assicurato relativo al singolo peril Es. *"5000000,0000"*
VALR_LIM_DUR_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per durata sul Bene Assicurato relativo al singolo peril Es. *"5000000,0000"*
VALR_LIM_SING_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per singolo sinistro sul Bene Assicurato relativo al singolo peril Es. *"5000000,0000"*

3.2 Sinistri

Il Riassicurato fornisce con periodicità e nei termini indicati all'articolo 11 (Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio) della Convenzione e tramite file "formato .csv" le informazioni alla data di riferimento relative ai Sinistri coperti dalla Convenzione, secondo i dettagli specificati nelle Tabelle 3 e 4 che seguono.

Nel caso in cui le Polizze oggetto di rendicontazione siano assunte dal Riassicurato in coassicurazione, le informazioni devono essere fornite in coerenza con la quota parte del Rischio a carico del Riassicurato.

Tabella 3: Dettaglio dei movimenti dei Sinistri

La Tabella che segue comprende le informazioni sui movimenti contabili relativi ai Sinistri. In particolare, la Tabella si applica alle tipologie di movimento 02 – Sinistri, 20 – Riserva sinistri, 98 – Recuperi (secondo la classificazione riportata in Tabella 5. Tipi Movimento).

Nome campo	Formato	Obbligatorietà	Descrizione
TIPB_COMPAG	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice identificativo del Riassicurato che, ove possibile, coincide con la codifica assegnata da IVASS alla Impresa di assicurazione
DEFI_COMPAG	Alfanumerico 60 caratteri	No	Ragione sociale del Riassicurato
DEFI_PIVA_COMPAG	Alfanumerico 11 caratteri	No	Partita IVA del Riassicurato
DEFI_FISCAL_COMPAG	Alfanumerico 16 caratteri	No	Codice fiscale del Riassicurato
DE11_COD_EST_CONTR	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codifica che definisce univocamente il trattato di riassicurazione
ANNO_CONTABILE	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno dell'esercizio di competenza contabile del movimento Es. *"2025"*
MESE_CONTABILE	Numero di 2 digit senza decimali	Sì	Mese dell'esercizio di competenza contabile del movimento Es: *"3"*
DE11_DIVISA_EST	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice della divisa di riferimento Es. *"EUR"*
DATA_VALIDITA_DA	Data	Sì	Data di inizio validità dell'annualità o del periodo del trattato di riassicurazione Es. *"2024-01-01"*
CATE_TITOLO	Alfanumerico 2 caratteri	Sì	Codice del tipo di movimento che identifica la causale contabile di riferimento del movimento Es. *"02"* (sinistri) (secondo la classificazione riportata in Tabella 5. Tipi Movimento)
DE11_RAMO_MINISTER	Alfanumerico 2 caratteri	Sì	Codice del ramo ministeriale usato per redigere il bilancio civilistico Es. *"08"* (incendio ed elementi naturali) (secondo la classificazione riportata in Tabella 6. Rami Ministeriali)
VALR_MOVIMENTO	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo del movimento di dettaglio ceduto Es. *"156578,7700"*
DEFI_NUM_SINISTRO	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	Numero del Sinistro secondo la codifica del Riassicurato Es. S123456789
DATA_AVVENIMENTO	Data	Sì	Data di avvenimento del Sinistro

DATA_DENUNCIA	Data	Sì	Data di denuncia del Sinistro
DEFI_NUM_CUMULO	Alfanumerico 40 caratteri	No	Codifica di cumulo/evento catastrofale secondo la codifica del Riassicurato
TIPB_REGIONE	Alfanumerico 4 caratteri	Sì	Codice della Regione di localizzazione del Sinistro Es. *"09"* (Lombardia) (secondo la classificazione riportata in Tabella 8. Regioni)
TIPB_PROVINCIA	Alfanumerico 4 caratteri	Sì	Codice della Provincia di localizzazione del Sinistro Es. *"MI"* (Milano) (secondo la classificazione riportata in Tabella 9. Province)
DEFI_CAP	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	CAP di localizzazione del Sinistro
DEFI_NUM_POLIZZA	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	Codice identificativo della Polizza di assicurazione
ANNO_UY_POL	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno di sottoscrizione della Polizza di assicurazione Es. *"2023"*
DEFI_ASSICURATO	Alfanumerico 60 caratteri	Sì	Ragione sociale dell'Assicurato
DEFI_PIVA_ASSIC	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Partita IVA dell'Assicurato
DEFI_FISCAL_ASSIC	Alfanumerico 16 caratteri	Sì	Codice fiscale dell'Assicurato
DE20_ATECO	Alfanumerico 20 caratteri	No	Codice identificativo attività dell'Assicurato Es. "F" (Costruzioni) (secondo la classificazione riportata in Tabella 10. Codici Ateco)
DATA_EFFETTO_POL	Data	Sì	Data inizio validità della Polizza di assicurazione Es. *"2023-01-01"*
DATA_SCADENZA_POL	Data	Sì	Data scadenza della Polizza di assicurazione Es. *"2024-12-31"*
DATA_MOVIMENTO	Data	No	Data di effetto del movimento contabile Es. *"2024-12-31*"
DE20_COD_PRODOTTO	Alfanumerico 20 caratteri	No	Codice del prodotto di Polizza secondo la codifica del Riassicurato Es. *"P1*"

DE11_RAMO_TECNICO	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice del ramo tecnico secondo la codifica del Riassicurato *Es. "INC"*
DE11_COD_RISCHIO	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice del Rischio secondo la codifica del Riassicurato *Es. "R1"*
DE11_COD_GARANZIA	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice della garanzia secondo la codifica del Riassicurato *Es. "G1"*
FRAZ_COPERTURA	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Quota Percentuale di Riassicurazione Es. *"50,0000"*
FRAZ_ASSICURATA	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Percentuale di rischio del Riassicurato. Rappresenta, in caso di coassicurazione, la quota parte in carico al Riassicurato. In assenza di coassicurazione la quota sarà sempre 100% Es. *"100,0000"*
D500_SINISTRO	Alfanumerico 500 caratteri	No	Descrizione del Sinistro
DATA_INIZ_EVT	Data	Sì	Data inizio evento catastrofale che ha generato il Sinistro Es. *"2024-12-31*"
DATA_FINE_EVT	Data	Sì	Data fine evento che ha generato il Sinistro Es. *"2024-12-31*"
TIPB_CAT_NAT	Alfanumerico 4 caratteri	Sì	Tipologia di Evento Catastrofale generatore del Sinistro Es. *"S"* (Sisma) Classificazioni ammesse: • A – Alluvione/Inondazione/ Esondazione • S – Sisma • F – Frana
VALR_SCOPERTO	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Percentuale scoperto relativo alla Polizza Es. *"10,0000*"
VALR_FRANCHIGIA	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Franchigia relativo alla Polizza Es. *"10000000,0000*"
VALR_LIMITE_DURATA	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per durata relativo alla Polizza Es. *"10000000,0000*"
VALR_LIMITE_SINGOLO	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per singolo Sinistro relativo alla Polizza Es. *"10000000,0000*"

DATA_CHIUSURA	Data	No	Data chiusura Sinistro
DE20_STATO_SINISTRO	Alfanumerico 20 caratteri	Sì	Indica lo stato del Sinistro in funzione della liquidazione (secondo la classificazione riportata in Tabella 17. Status del sinistro) Es. *"LIQ"* (Liquidato)

Tabella 4: Dettaglio delle esposizioni dei Beni Assicurati in sinistro

La Tabella seguente definisce la composizione del portafoglio in sinistro al trimestre di riferimento, comprendendo le informazioni con il dettaglio dei singoli Beni Assicurati colpiti dai Sinistri di cui alla Tabella 3.

Nome campo	Formato	Obbligatorietà	Descrizione
TIPB_COMPAG	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice identificativo del Riassicurato che, ove possibile, coincide con la codifica assegnata da IVASS alla Impresa di assicurazione
DEFI_COMPAG	Alfanumerico 60 caratteri	No	Ragione sociale del Riassicurato
DE11_COD_EST_CONTR	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codifica che definisce univocamente il trattato di riassicurazione
ANNO_CONTABILE	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno di riferimento Es. *"2025"*
MESE_CONTABILE	Numero di 2 digit senza decimali	Sì	Mese di riferimento Es: *"3"*
DE11_DIVISA_EST	Alfanumerico 11 caratteri	Sì	Codice della divisa di riferimento Es. *"EUR"*
DATA_VALIDITA_DA	Data	Sì	Data di inizio validità dell'annualità o del periodo del trattato di riassicurazione Es. *"2024-01-01"*
DEFI_NUM_SINISTRO	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	Numero del Sinistro secondo la codifica del Riassicurato Es. *"S123456789"*
DEFI_NUM_POLIZZA	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	Codice identificativo della Polizza
ANNO_UY_POL	Numero 4 digit senza decimali	Sì	Anno di sottoscrizione della Polizza Es. *"2023"*
DATA_EFFETTO_POL	Data	Sì	Data inizio validità della Polizza di assicurazione Es. *"2023-01-01"*
DATA_SCADENZA_POL	Data	Sì	Data scadenza della Polizza di assicurazione Es. *"2024-12-31"*
DE20_COD_PRODOTTO	Alfanumerico 20 caratteri	No	Codice del prodotto di Polizza secondo la codifica del Riassicurato Es. *"P1*"

DE11_RAMO_TECNICO	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice del ramo tecnico di Polizza secondo la codifica del Riassicurato Es. *"INC"*
DE11_COD_RISCHIO	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice del rischio secondo la codifica del Riassicurato Es. *"R1"*
DE11_COD_GARANZIA	Alfanumerico 11 caratteri	No	Codice della garanzia secondo la codifica del Riassicurato Es. *"G1"*
FRAZ_COPERTURA	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Quota Percentuale di Riassicurazione Es. *"50,0000"*
DEFI_TIPO_BENE	Alfanumerico 2 caratteri	Sì	Tipologia del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. "02" *(fabbricato)* (secondo la classificazione riportata in Tabella 7. Beni assicurati)
DE20_BENE	Alfanumerico 20 caratteri	Sì	Codice Identificativo del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro secondo la classificazione interna del Riassicurato
VALR_ASSICURATO	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo complessivo assicurato sulla Polizza di assicurazione per l'Evento generatore di Sinistro Es. "10000000,0000"
VALR_ASSIC_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo assicurato relativo al singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"5000000,0000"*
DEFI_LOGITUDINE	Alfanumerico 60 caratteri	No	Longitudine del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"9.186516"*
DEFI_LATITUDINE	Alfanumerico 60 caratteri	No	Latitudine del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"45.465454"*
DEFI_LOCALITA	Alfanumerico 60 caratteri	No	Località del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"Milano"*

TIPB_REGIONE	Alfanumerico 4 caratteri	No	Codice Regione del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"09"* (Lombardia) (secondo la classificazione riportata in Tabella 8. Regioni)
TIPB_PROVINCIA	Alfanumerico 4 caratteri	No	Codice Provincia del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"MI"* (Milano) (secondo la classificazione riportata in Tabella 9. Province)
DEFI_INDIRIZZO	Alfanumerico 60 caratteri	Sì	Indirizzo del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro
DEFI_CAP	Alfanumerico 40 caratteri	Sì	CAP del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro
TIPB_DEST_USO	Alfanumerico 4 caratteri	Sì	Destinazione d'uso del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"002"* (Industriale Generico) (secondo la classificazione riportata in Tabella 11. Destinazioni d'uso)
NUM_PIANO_ASSIC	Numerico 6 digit senza decimali	No	Numero del piano in cui è allocato il singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"1"*
BOOL_INTERRATO	Numerico 1 digit senza decimali	No	Flag di indicazione se presenti eventuali piani interrati e/o seminterrati oppure no Es. *"1"* (interrato) *"0"* (non interrato)
TIPB_MATERIALE	Alfanumerico 4 caratteri	No	Materiale del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"011"* (Calcestruzzo armato) (secondo la classificazione riportata in Tabella 12. Materiali)
CATE_PIANI_EDIF	Alfanumerico 2 caratteri	No	Numero piani del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"01"* (1-3 piani) (secondo la classificazione riportata in Tabella 13. Numero Piani)
CATE_COSTRUZ	Alfanumerico 2 caratteri	No	Anno di costruzione del singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro

			Es. *"01"* (1919 -1980) (secondo la classificazione riportata in Tabella 14. Anno di Costruzione)
CATE_AREA_CAT	Alfanumerico 2 caratteri	No	Tipo di codice catastrofale (secondo la classificazione riportata in Tabella 15. Tipo codice Limite catastrofale) Rappresenta se presente quale tipo di codifica (es. area cresta) viene trasmessa nel campo successivo Es. *"06*" (zona cresta)
DE20_AREA_CAT	Alfanumerico 20 caratteri	No	Codice Limite catastrofale A seconda del tipo codice selezionato nel campo precedente questa informazione contiene il codice impostato Es. *"ITA_20137"*
TIPB_CAT_NAT	Alfanumerico 4 caratteri	Sì	Tipologia di Evento Catastrofale generatore del Sinistro Es. *"S"* (Sisma) Classificazioni ammesse: • A – Alluvione/Inondazione/ Esondazione • S – Sisma • F – Frana
VALR_SCOPERTO	Numerico 6 digit +4 decimali	Sì	Percentuale scoperto relativo alla Polizza Es. *"10,0000*"
VALR_FRANCHIGIA	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Franchigia relativo alla Polizza Es. *"10000000,0000*"
VALR_LIMITE_DURATA	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per durata relativo alla Polizza Es. *"10000000,0000*"
VALR_LIMITE_SINGOLO	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per singolo Sinistro relativo alla Polizza Es. *"10000000,0000*"
VALR_SCOP_BENE	Numerico 6 digit + 4 decimali	Sì	Percentuale scoperto applicato al singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"10,0000"*
VALR_FRANC_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Franchigia applicata al singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"5000000,0000"*

VALR_LIM_DUR_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per durata applicato al singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"5000000,0000"*
VALR_LIM_SING_BENE	Numerico 18 digit + 4 decimali	Sì	Importo Limite indennizzo per singolo Sinistro applicato al singolo Bene Assicurato oggetto del Sinistro Es. *"5000000,0000"*

3.3 – Classificazione delle informazioni

In questa Sezione sono definite le tassonomie richieste per l'invio delle informazioni di cui alle precedenti Tabelle 1, 2, 3 e 4 secondo il dettaglio di seguito riportato.

Tabella 5: Tipi Movimento

Il codice del tipo di movimento è un codice che identifica la causale contabile di riferimento del movimento accettato.

Di seguito la tabella con le codifiche dei tipi movimento previste:

Codice causale	Descrizione causale
01	Premi di Riassicurazione
02	Sinistri a carico del Riassicuratore
03	Commissioni di riassicurazione
19	Riserva premi a carico del Riassicuratore
20	Riserva sinistri a carico del Riassicuratore
98	Recuperi ceduti al Riassicuratore

Tabella 6: Rami ministeriali

Codice ramo	Descrizione ramo
01	01 - Infortuni
02	02- Malattia
03	03 - Auto Rischi Diversi
04	04 - Corpi di veicoli ferroviari
05	05 - Aeronautica
06	06 - Veicoli marittimi, lacustri e fluv.
07	07 - Merci Trasportate
08	08 - Incendio ed elementi naturali
09	09 - Altri Danni ai beni
10	10 - R.C. Autoveicoli Terrestri
11	11 - R.C. Aeromobili
12	12 - R.C. marittimi, lacustri e fluviali
13	13 - R.C. Diversi
14	14 - Credito
15	15 - Cauzioni
16	16 - Perdite Pecuniarie
17	17 - Tutela Legale
18	18 - Assistenza

Tabella 7: Beni Assicurati

Indica il bene di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, oggetto della Polizza assicurativa.

Codice bene assicurato	Descrizione bene assicurato

01	Terreno
02	Fabbricato
03	Impianti e macchinari
04	Attrezzature industriali e commerciali

Tabella 8: Regioni

Codice regione	Descrizione regione
01	ABRUZZO
02	BASILICATA
03	CALABRIA
04	CAMPANIA
05	EMILIA ROMAGNA
06	FRIULI VENEZIA GIULIA
07	LAZIO
08	LIGURIA
09	LOMBARDIA
10	MARCHE
11	MOLISE
12	PIEMONTE
13	PUGLIA
14	SARDEGNA
15	SICILIA
16	TOSCANA
17	TRENTINO ALTO ADIGE
18	UMBRIA
19	VALLE D'AOSTA
20	VENETO

Tabella 9: Province

Codice	Provincia
AL	ALAVA
AQ	L'AQUILA
FC	FORLI'/CESENA
FE	FERRARA
FG	FOGGIA
FI	FIRENZE
FM	FERMO
FO	FORLI'
FR	FROSINONE
GE	GENOVA
GO	GORIZIA
GR	GROSSETO
IM	IMPERIA
IS	ISERNIA
LC	LECCO
LE	LECCE
LI	LIVORNO
LO	LODI
LT	LATINA
LU	LUCCA
MB	MONZA-BRIANZA
MC	MACERATA
ME	MESSINA
MI	MILANO
MN	MANTOVA
MO	MODENA
MS	MASSA
MT	MATERA
NA	NAPOLI
ND	NON DEFINITO
NO	NOVARA
NU	NUORO

OG	OGLIASTRA
OR	ORISTANO
OT	OLBIA TEMPIO
PA	PALERMO
PC	PIACENZA
PD	PADOVA
PE	PESCARA
PG	PERUGIA
PI	PISA
PN	PORDENONE
PO	PRATO
PR	PARMA
PS	PESARO E URBINO
PT	PISTOIA
PU	PESARO-URBINO
PV	PAVIA
PZ	POTENZA
RA	RAVENNA
RC	REGGIO CALABRIA
RE	REGGIO EMILIA
RG	RAGUSA
RI	RIETI
RM	ROMA
RN	RIMINI
RO	ROVIGO
SA	SALERNO
SI	SIENA
SO	SONDRIO
SP	LA SPEZIA
SR	SIRACUSA
SS	SASSARI
SV	SAVONA
TA	TARANTO
TE	TERAMO
TN	TRENTO
TO	TORINO
TP	TRAPANI
TR	TERNI
TS	TRIESTE
TV	TREVISO
UD	UDINE
VA	VARESE
VB	VERBANIA
VC	VERCELLI
VE	VENEZIA
VI	VICENZA
VR	VERONA
VS	MEDIO CAMPIDANO
VT	VITERBO
VV	VIBO VALENTIA'

Tabella 10: Codici Ateco

Codice Ateco	Descrizione settore di attività
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
F	COSTRUZIONI
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
L	ATTIVITA' IMMOBILIARI
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
P	ISTRUZIONE
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
U	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Tabella 11: Destinazioni d’uso

Codice destinazione d'uso	Descrizione destinazione d'uso
001	Commerciale Generico
002	Industriale Generico
003	Sconosciuto
004	Residenziale (piano singolo)
005	Residenziale (multi piano)
006	Hotels e settore alberghiero
007	Commercio retail
008	Commercio all'ingrosso
009	Servizi personali e di riparazione
010	Servizi professionali, tecnici e finanziari
011	Servizi sanitari
012	Divertimento e ricreazione
013	Parcheggi
014	Industria pesante
015	Industria alimentare
016	Industria chimica
017	Industria leggera
018	Fonderie e lavorazione mineraria
019	High Technology
020	Costruzioni
021	Raffinerie petrolifere
022	Agricoltura
023	Settore minerario
024	Religioso / No-profit
025	Edifici Pubblici
026	Servizi di emergenza
027	Educazione / scolastico
028	Autostradale
029	Ferroviario
030	Aeroporto
031	Distribuzione elettrica
032	Distribuzione idrica
033	Distribuzione gas
034	Servizi di radio-comunicazione
035	Servizi Telefonici
036	Comunicazione (Studi radio & TV)
037	Ristoranti
038	Stazioni di servizio
039	Campus universitari

Tabella 12: Materiali

Codice materiale	Classe del materiale	Categoria
001	Sconosciuto	S
002	Legno	L

003	Telaio in legno leggero	L
004	Telaio in legno pesante	L
005	Muratura non rinforzata	M
006	Muratura di pietrame grezzo	M
007	Muratura di pietrame squadrato	M
008	Muratura non rinforzata in blocchi di cemento	M
009	Muratura rinforzata	M
010	Muratura confinata	M
011	Calcestruzzo Armato	CA
012	Telaio in Calcestruzzo Armato	CA
013	Telaio in Calcestruzzo Armato con pareti di taglio	CA
014	Calcestruzzo Armato con pareti di taglio	CA
015	Struttura in misto acciaio / Calcestruzzo Armato	CA
016	Struttura pre-fabbricata in Calcestruzzo Armato	CA
017	Struttura pre-fabbricata in Calcestruzzo Armato con pareti di taglio	CA
018	Acciaio	A
019	Telaio in Acciaio	A
020	Telaio in Acciaio con pareti di taglio	A

Tabella 13: Numero di Piani

Codice Numero piani	Descrizione Numero Piani
00	Piano Terra
01	1 - 3 Piani
02	4 - 7 Piani
03	8 - 14 Piani
04	Più di 14 Piani

Tabella 14: Anno di costruzione

Codice Numero piani	Descrizione Numero Piani
00	Non disponibile
01	Pre 1919
02	1919 -1980
03	1981 - 1996
04	1997 - 2002
05	2003 - 2008
06	Post 2008

Tabella 15: Tipo codice limite catastrofale

Codice limite	Descrizione limite
06	Per Zona Cresta
08	Per Zona Alluvione/Inondazione/Esondazione
09	Per Zona di frana
99	Non applicabile

Tabella 16: Periodicità

Codice periodicità	Descrizione periodicità
01	Anno
02	Semestre
03	Quadrimestre
04	Trimestre
05	Mese
06	Quindicina
07	Bimestre
99	Non Applicabile

Tabella 17: Status del Sinistro

Codice stato sinistro	Descrizione stato sinistro
ATTESA	Attesa Evento Esterno
DEN	Denunciato
EVASO	Evaso Evento Esterno
LIQ	Liquidato
PARZLIQ	Parzialmente Liquidato
RESPINTO	Respinto
RESPINTO	Respinto senza Seguito
RIAPER	Riaperto
RIPREV	Ri-preventivato
ND	Non disponibile

3.4 – Conto

Il Riassicurato con periodicità e nei termini indicati all'articolo 15 (Conti) della Convenzione rimette al Riassicuratore un estratto conto contenente le diverse partite di dare e avere, come di seguito elencate. L'informazione è trasmessa in formato .csv oltre che in formato .pdf per gli adempimenti di cui all'art. 15.

Tabella 18. Conto

Nome campo	Descrizione campo	Formato
Trimestre	Trimestre di riferimento	YYYYQ (es 20221)
Underwriting Year	Anno di sottoscrizione di riferimento	YYYY
Riassicurato	Denominazione sociale del Riassicurato	Testo
Premi	Premi emessi ceduti al Riassicuratore	#####,00
Commissioni	Commissioni trattenute dal Riassicurato sui premi ceduti (laddove previsto dalla Convenzione)	#####,00
Indennizzi	Indennizzi da pagare dal Riassicuratore	#####,00
Recuperi	Recuperi ceduti al Riassicuratore	#####,00
Riserva sinistri	Riserva sinistri a carico del Riassicuratore	#####,00
Riserva frazione premi	Riserva frazione premi a carico del Riassicuratore	#####,00

3.5 – Prospetto di rendicontazione

Tabella 19. Prospetto contabile

	Importi in Euro
Riserva premi a carico della Convenzione alla chiusura dell'esercizio precedente	#####,00
Premi di riassicurazione contabilizzati	#####,00
Riserva premi a carico della Convenzione alla chiusura dell'esercizio	#####,00
A. TOTALE PREMI DI COMPETENZA	**#####,00**

Importo indennizzi di riassicurazione pagati	#####,00
Riserva sinistri a carico della Convenzione alla chiusura dell'esercizio	#####,00
B. TOTALE SINISTRI DELL'ESERCIZIO	**#####,00**

Riserva sinistri a carico della Convenzione alla chiusura degli esercizi precedenti	#####,00
Importo indennizzi di riassicurazione pagati relativi a sinistri degli esercizi precedenti	#####,00
Riserva sinistri a carico della Convenzione alla chiusura dell'esercizio relativa a sinistri degli esercizi precedenti	#####,00
C. TOTALE SINISTRI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	**#####,00**

D. ONERI RELATIVI AI SINISTRI [B+C]	**#####,00**

Riserva commissioni di riassicurazione a carico della Convenzione alla chiusura dell'esercizio precedente	#####,00
Commissioni di riassicurazione sui premi di riassicurazione contabilizzati	#####,00
Riserva commissioni di riassicurazione a carico della Convenzione alla chiusura dell'esercizio	#####,00
E. TOTALE COMMISSIONI DI COMPETENZA	**#####,00**

RISULTATO CONTO TECNICO [A+D+E]	**#####,00**

4. Modello Atto di Adesione

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA - FIRMARE DIGITALMENTE NEI DUE PUNTI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FORMATO P7M, OVVERO DOCUMENTI CON UN SOLO PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC saceriassicurazione@pec.it)

Spett.le
SACE S.p.A.
Piazza Poli, 37-42
00187 - Roma
Divisione Reinsurance

Indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it

[*Luogo*], [*data*]

Oggetto: Convenzione di Riassicurazione ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Egregi Signori,

A) facciamo riferimento alla convenzione di riassicurazione (la "**Convenzione**") ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, (la "**Legge di Bilancio 2024**").

B) In relazione a quanto precede, il sottoscritto [●], società [●], con sede legale in [●] n. [●], avente capitale sociale pari ad Euro [●],00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●] al numero [●],Codice Fiscale e Partita IVA [●], Codice IVASS [●] (il "**Riassicurato**") intende aderire alla Convenzione, ai sensi di quanto stabilito all'articolo [●] (*Modalità di adesione*) della Convenzione, ed assumersi tutti i relativi obblighi ed impegni ivi contemplati.

C) A tal fine, il Riassicurato, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto] dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna:

   (a) di voler divenire Riassicurato ai sensi della Convenzione per il Periodo di Riassicurazione che va dal [•] al [•];

   (b) che la Quota Percentuale di Riassicurazione richiesta è pari a [●];

   (c) di voler cedere il Rischio Assicurato, nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione, derivante [dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati nel Periodo di Riassicurazione di riferimento]/[dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati al netto delle Polizze sottoscritte con Grandi Imprese nel Periodo di Riassicurazione di riferimento];

(d) che la stima dei premi di assicurazione ai sensi dell'art. 27.2 della Convenzione è pari a [●];

(e) di aver letto attentamente la Convenzione, di conoscerla, di averla compresa e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti, i termini e le condizioni;

(f) di approvare il contenuto, le clausole, i termini e le condizioni tutte della Convenzione;

(g) di assumere tutti gli impegni ed obblighi previsti a carico di un Riassicurato ai sensi della Convenzione, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta nella Convenzione e di impegnarsi per tutta la durata della stessa al rispetto della normativa di volta in volta applicabile;

(h) di rilasciare le dichiarazioni e garanzie previste a carico del Riassicurato secondo i termini e le condizioni previsti nella Convenzione;

(i) di accettare ed impegnarsi ad esercitare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, il mandato conferito al Riassicurato dal Riassicuratore ai sensi del successivo paragrafo D, nei limiti e secondo le modalità del predetto paragrafo;

(j) di riconoscere ed accettare che l'adesione alla Convenzione decorrerà dalla data del presente Atto di Adesione;

(k) di aver preso atto delle modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 26 (*Riservatezza e privacy*) della Convenzione e di approvarle espressamente;

(l) di non essere destinatario (ovvero di non essere posseduto, controllato e/o collegato con soggetti destinatari) di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito e di non essere residente in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

D) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, è costituita mandataria da parte del Riassicuratore, con facoltà di revoca da parte del Riassicuratore, con rappresentanza e con obbligo di rendiconto, per il recupero di eventuali Indennizzi Riassicurativi pagati ai sensi della Convenzione e per la gestione di ogni altro diritto discendente o comunque connesso a tale recupero e all'Indennizzo Riassicurativo. Il Riassicurato, su richiesta del Riassicuratore, fornirà informazioni sul corso dell'attività di recupero e, al termine dell'attività di recupero, informerà il Riassicuratore degli esiti della

medesima. L'eventuale ricorso a terzi nell'espletamento del presente mandato da parte del Riassicurato non potrà esonerare lo stesso dalle obbligazioni previste dalla Convenzione e dal presente mandato.

E) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato,

[***1 OPZIONE***]
[dichiara di richiedere l'applicazione per il calcolo del Premio di Riassicurazione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione della modalità di calcolo come "premio commerciale".]

[***2 OPZIONE***]
[richiede l'invio della tabella di cui all'Allegato 1 del form di Condizioni Speciali relativa al calcolo del Premio di Riassicurazione come "premio puro" e si impegna a comunicare, attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo saceriassicurazione@pec.it, la modalità di calcolo del Premio di Riassicurazione di cui all'articolo 9 della Convenzione dallo stesso richiesta, prontamente e in ogni caso non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della stessa tabella. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione si intenderà applicabile la modalità di calcolo come "premio commerciale".]

F) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, richiede altresì l'invio delle Condizioni Speciali, di cui si impegna ad effettuare prontamente l'accettazione a seguito dell'invio da parte del Riassicuratore, in ogni caso non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione delle stesse.

G) Si allega, altresì, al presente Atto di Adesione:
   (i) sub 1, Convenzione;
   (ii) sub 2, evidenza dei poteri di firma;
   (iii) sub 3, una dichiarazione del legale rappresentante che certifichi la correttezza, la completezza e la veridicità della stima di cui al punto C)(d) del presente Atto di Adesione;]
   (iv) [sub 4, per il Periodo di Riassicurazione che termina al 31.12.2024 il "Conto Tecnico" del Ramo 8 come risultante dal bilancio approvato al 31.12.2023 ovvero, qualora non disponibile, copia del c.d. "Conto Tecnico pro forma" del Ramo 8 al 31.12.2023, predisposto secondo lo schema di rendicontazione italiano e accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante che ne certifichi la correttezza, la completezza e la veridicità dei contenuti;]
   /[sub 4, per i Periodi di Riassicurazione successivi al 31.12.2024 copia del c.d. "Conto Tecnico pro forma" relativo alla copertura dei Danni derivanti da Eventi, predisposto al 30 giugno dell'anno solare immediatamente precedente al Periodo di Riassicurazione di riferimento secondo lo schema di rendicontazione italiano e accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante che ne certifichi la correttezza, la completezza e la veridicità dei contenuti.]

Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, dichiara di essere un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Decreto Legislativo 159/2011 in quanto soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011.

Le dichiarazioni del Riassicurato nel presente Atto di Adesione e quelle previste nelle Condizioni Generali sono rese anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 21 (*Comunicazioni*) della Convenzione, il Riassicurato elegge domicilio presso:

[●]
[●]
[●]
Alla c.a.: [●]
Email: [●]
PEC: [●]

Il presente Atto di Adesione è regolato dalla legge italiana.

I termini che iniziano in maiuscolo non espressamente definiti nel presente Atto di Adesione hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione. Il presente Atto di Adesione deve essere letto congiuntamente alla Convenzione, e forma parte integrante della stessa.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto di Adesione sarà risolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 (*Risoluzione delle controversie*) della Convenzione.

● ● ●

Redatto in duplice copia e sottoscritto dal Riassicurato.

_____
(IL RIASSICURATO)

Nome: [●]

Titolo: [●] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Riassicurato]*

Il Riassicurato dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Condizioni Speciali e le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

Articolo 3 (Esclusioni)
Articolo 7 (Indennizzi)
Articolo 9 (Premio di Riassicurazione)
Articolo 10 (Impegni e dichiarazioni)

Articolo 12 (Surroga e recuperi)
Articolo 15 (Conti)
Articolo 16 (Conferma dei Conti e regolazione dei saldi)
Articolo 19 (Decorrenza e termine)
Articolo 20 (Risoluzione)
Articolo 22 (Legge applicabile)
Articolo 23 (Risoluzione delle controversie)
Articolo 25 (Riservatezza e privacy)
Articolo 27 (Modalità di Adesione e attribuzione del plafond)

_____
(IL RIASSICURATO)

Nome: [●]

Titolo: [●] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Riassicurato]*